Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 59.

Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria nonché per il contenimento della spesa nel settore pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

(1) I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

(2) I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

(3) E' attribuita a tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli agricoli e comunque ad ogni impresa, una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

(4) Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

(1) L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate e denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma prima del promovimento dell'azione legale estingue il reato.

(2) Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

(3) Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4) Le sanzioni amministrative previste per violazione alle norme di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(5) Entro il 30 giugno 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti il periodo successivo al 1° novembre 1982 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedente. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con la sola esclusione delle spese di giudizio.

(6) La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

(7) Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali o consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al precedente quinto comma.

(8) Per le imprese, che alla data del 30 giugno 1983, si trovano in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito allo ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

(9) Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prorogato al 30 giugno 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

(10) La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982 e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la sola esclusione delle spese di giudizio.

(11) Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 giugno 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

(12) Le procedure di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

(13) Decade dal beneficio di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 dicembre 1983.

(14) Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

(15) Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(16) Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste allo articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

(17) I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono prorogati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono prorogati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta.

(18) Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(19) I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

Art. 3.

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

(2) I soggetti di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

(3) I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente primo comma l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

(4) A richiesta di uno degli enti di cui al precedente primo comma, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

(5) I soggetti di cui al precedente primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(6) L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, d'intesa con gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro relaziona al Ministro del lavoro e della previdenza sociale annualmente sull'attività di coordinamento effettuata.

(7) Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in conto entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

(8) Ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(1) Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali o quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri o coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera *c*) del predetto articolo 14-*sexies*.

(2) In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

(3) I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medio mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(4) Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

(5) Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

(6) Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1983.

(7) Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

(8) Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

(9) Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è prorogato al 31 dicembre 1983.

(10) Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

(11) Ai lavoratori di cui al comma 10 del presente articolo è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985 e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985 e 151 giornate nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al precedente decimo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

(12) L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

(13) L'Istituto nazionale delle previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di migrazione all'estero.

(14) Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

(15) L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato o per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

(16) Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1983, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

(17) L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(18) All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma aggiuntivo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(19) Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 % per gli uomini e del 2,60 % per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 % per gli uomini e del 6,05 % per le donne.

(20) Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici

non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(21) Per una verifica del fine di cui al comma 19, il governo al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento generale dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi annuali di inflazione programmati, degli aumenti dei prezzi all'ingrosso, delle medie ponderate delle tariffe, prezzi amministrati e controllati e del conto globale del lavoro.

(22) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'Istat, ed avvalendosi delle risultanze dell'osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'unione italiana delle camere di commercio, elabora entro il 15 gennaio del 1984 e del 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

(23) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quelli del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento generale dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato per i predetti anni.

(24) Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

(25) All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23 e 24, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto-legge.

(26) Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate che non godono delle agevolazioni contributive di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 24 febbraio 1978, n. 41, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al precedente primo comma.

Art. 5.

(1) Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciuta in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

(2) In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982, ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4) Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

(5) Le disposizioni di cui ai precedenti primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

(6) A decorrere dal 1° gennaio 1983 il primo ed il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative ».

(7) A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

(8) L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in

vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

(9) Ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti gli stessi requisiti minimi di contribuzione previsti dalle norme vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini.

(10) Per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, successivamente al 31 dicembre 1982, non più di 156 contributi giornalieri versati o accreditati.

(11) Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1982 qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

(12) I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1983 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

(13) Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque essere computati più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

(14) I lavoratori agricoli, che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

Art. 6.

(1) Ai lavoratori, pubblici o privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

(2) Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

(3) Nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nello anno solare; nel suddetto caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4) Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

(5) Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(6) I lavoratori agricoli iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

(7) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

(9) Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

(10) Entro i trenta giorni successivi all'adesione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

(11) L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

(12) Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli Ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rap-

porto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli Istituti previdenziali e i datori di lavoro.

(13) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

(14) Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia.

Art. 7.

(1) A decorrere dal 1° aprile 1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'assicurazione integrativa gestita dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

(2) Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

(3) Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione e inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

(4) Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare annualmente alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

(5) Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 marzo 1983, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(6) I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 marzo 1983 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali competenti, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio.

(7) Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 marzo 1983, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è conservato l'importo del trattamento minimo in essere, che viene assoggettato alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(8) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

(9) Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

(10) Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

(11) Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Titolo II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 8.

(1) In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva entro il 15 aprile 1983, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

(2) Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione.

(3) Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione degli altri farmici diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci e con arrotondamento alle 100 lire superiori:

a) una quota di partecipazione del 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico per i suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici;

b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

(4) La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera *a*) del comma precedente non puo superare L. 10.000 per ricetta.

(5) Sono inseriti nel prontuario terapeutico, quali farmaci prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti, nonché i preparati tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato compresi nell'elenco di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982 ed eventuali modificazioni.

(6) I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto ad emanare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

(7) A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in L. 45.000.

Art. 9.

(1) Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 8 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

(2) Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, nonché i ciechi assoluti ed i sordomuti assoluti.

(3) Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

(4) Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto all'esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

(5) Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

(6) Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che necessitano di cure prescritte da medici di strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, dichiarati sotto la propria responsabilità dai lavoratori ai medici medesimi.

(7) Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

(8) L'unità sanitaria locale verifica la validità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché delle dichiarazioni rese ai medici ai sensi del precedente sesto comma.

(9) Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione.

Art. 10.

(1) Il Ministro della sanità, con la procedura di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aggiornamento e l'integrazione del prontuario del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'integrazione, il Ministro della

sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(2) Il Consiglio sanitario nazionale è tenuto ad esprimere il parere entro un mese dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato.

(3) Con la stessa procedura di cui al primo comma, il Ministro della sanità individua, sulla base della scarsa rilevanza medico-sociale, i settori terapeutici i cui farmaci, ivi compresi i galenici, siano da escludere dal prontuario del Servizio sanitario nazionale.

(4) Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

(5) Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

(6) Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

(7) Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dalla industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

(8) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizione per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

(9) Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito, debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

(10) Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

(11) Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

(12) Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11.

(1) Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

(2) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

(3) Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 12.

(1) Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti.

(2) Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al successivo comma.

(3) Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel primo comma definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1985.

(4) All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« In caso di mancato o ritardato invio alle regioni, da parte delle unità sanitarie locali, dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alle unità sanitarie locali in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente ».

(5) In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e, per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato.

Art. 13.

(1) Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

(2) Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

(3) I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(4) Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

(5) I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

(6) L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

Art. 14.

(1) La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

(1) Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

(3) Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

(4) Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA NEL SETTORE PUBBLICO

Art. 16.

Per l'anno 1983 sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

Art. 18.

(1) Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

(2) Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(3) Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

(4) Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera *f*) e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 19.

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

(3) A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

Art. 20.

(1) L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato nella parte in cui prevede la possibilità di concedere l'esonero dai normali obblighi di servizio, fermo restando soltanto quello previsto per la partecipazione, per non più di cinque giorni nell'anno scolastico, a convegni di studio di particolare rilevanza, organizzati da associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente, nonché per la partecipazione a commissioni giudicatrici, per il tempo strettamente necessario, che non può eccedere di volta in volta il limite massimo di sei giorni e complessivamente quello di diciotto giorni nell'anno scolastico, e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione che assicurino in ogni caso il carattere continuativo dell'utilizzazione del personale predetto nelle commissioni stesse. Resta ferma altresì la concessione dell'esonero dai normali obblighi di servizio nel caso di borse di studio previste da accordi internazionali. Gli altri esoneri dall'insegnamento già autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo.

(2) Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi, per una durata non superiore a 30 giorni in ciascun anno scolastico, esoneri dai normali obblighi di servizio, senza diritto alla corresponsione degli assegni e con salvezza di ogni altro diritto, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.

(3) L'utilizzazione di personale prevista dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ridotta, fino all'anno scolastico 1986-87, a non più di 300 unità.

Art. 21.

(1) L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

(2) Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 22.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2 e degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — ALTISSIMO — GORIA — FALCUCCI — DARIDA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 22

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario
	Tassa annuale	50.000	ordinario

Note:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio e annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 gennaio 1983.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1983 della « gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 16 aprile 1981, n. 140, concernente la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota 21 dicembre 1982, n. 351214, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 95.580.000.000;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio 1982 ammonta a L. 170.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1983;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1983 allegato al presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1983

Il Ministro: SCOTTI

GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI

Costituita ai sensi dell'art. 26 *della legge* 21 *dicembre* 1978, *n.* 845

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

Numero	PARTE I - ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1982 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto)	170.000.000.000
	Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04 — Redditi e proventi patrimoniali.	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	100.000.000
	Totale categoria 04 . . .	100.000.000
	Totale Titolo I — Entrate correnti . . .	100.000.000
	Titolo II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 — Trasferimenti attivi in conto capitale.	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	95.580.000.000
	Totale categoria 10 . . .	95.580.000.000
	Categoria 11 — Riscossioni di crediti.	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218	p.m.
5232	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale categoria 11 . . .	p.m.
	Totale Titolo II — Entrate in conto capitale .	95.580.000.000
	Totale generale delle entrate .	265.680.000.000

Roma, 3 gennaio 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Numero	PARTE II - SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04 — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . . .	25.000.000
	Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci.	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	p.m.
	Totale categoria 09 . . .	p.m.
	Totale Titolo I — Spese correnti . . .	25.000.000
	Titolo II — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale.	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	220.655.000.000
5122	Finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle Commissioni regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140)	45.000.000.000
	Totale categoria 12 . .	265.655.000.000
	Totale Titolo II — Spese in conto capitale . .	265.655.000.000
	Totale generale delle spese . . .	265.680.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(1461)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 maggio 1982.

Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia e al modello del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle professioni sanitarie e arti ausiliarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, capo III, concernente le professioni sanitarie ausiliarie;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098 sulla disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie, infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 338, recante modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 339, che determina i limiti di età per l'ammissione alle scuole e ai corsi per le professioni sanitarie ausiliarie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Il diploma di Stato che abilita alla professione sanitaria ausiliaria per vigilatrice dell'infanzia ed il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia sono modificati secondo i seguenti modelli *A* e *B*:

MODELLO *A*

(Denominazione dell'ente)

Scuola professionale per vigilatrici dell'infanzia

(istituita con decreto n. .... del ....)

Il.. sig. .... nat.. a .... il .... ha frequentato il corso triennale presso questa scuola nell'anno scolastico .... ed ha superato nell'anno .... gli esami di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1940, n. 1098 e delle successive modificazioni apportate con la legge 30 aprile 1976, n. 338 e con la legge 30 aprile 1976, n. 339.

Si rilascia pertanto a .... il presente

DIPLOMA DI VIGILATRICE DELL'INFANZIA

da valere a tutti gli effetti di legge.

Presidente del comitato di gestione della U.S.L. ovvero

Presidente del Consiglio di amministrazione della scuola

Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

Rappresentante della regione

ovvero

Rappresentante della provincia autonoma di .

MODELLO *B*

(Denominazione dell'ente)

Scuola professionale per vigilatrici dell'infanzia

(istituita con decreto n. .... del ....)

Il.. sig. . nat.. a .... il .... ha frequentato presso questa scuola il corso per il conseguimento del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia, ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1940, n. 1098 e delle successive modificazioni apportate con la legge 30 aprile 1976, n. 338, e con la legge 30 aprile 1976, n. 339

Si rilascia pertanto a .... il presente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

da valere a tutti gli effetti di legge.

Presidente del comitato di gestione della U.S.L. ovvero

Presidente del Consiglio di amministrazione della scuola

Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

Rappresentante della regione

ovvero

., li .

Rappresentante della provincia autonoma di .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(1559)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 1983.

Disciplina delle autorizzazioni relative ai veicoli esclusi dall'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, riguardante la determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 32 del 3 gennaio 1976 e n. 783 del 16 settembre 1977;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto 18 novembre 1982, n. 1244, relativo alla determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed in particolare l'art. 3, comma secondo, dal quale emerge la necessità di dettare disposizioni in relazione all'attuale assetto del mercato e della produzione industriale, sia per la regolamentazione degli effetti delle autorizzazioni speciali già in precedenza rilasciate per i veicoli non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del citato decreto 18 novembre 1982, n. 1244, sia per la disciplina da applicare ai veicoli già immatricolati e non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 2 del ripetuto decreto;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1982, n. 1693, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 1983 il termine previsto all'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244;

Ritenuto che si rende opportuno definire le situazioni relative ai veicoli allestiti con attrezzatura specifica, ai sensi della normativa in vigore sino al 31 ottobre 1982, e non più compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 430, il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, prevedere il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia;

Sentito il comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li o di peso complessivo superiore a 115 q.li, dotati di attrezzatura specifica e non più compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, ed immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, possono ottenere in luogo della autorizzazione speciale, una autorizzazione senza vincoli e limiti.

Art. 2.

Per concorrere alla assegnazione delle autorizzazioni senza vincoli e limiti dovrà essere presentata apposita domanda di conversione dell'autorizzazione speciale, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede, e dovranno contenere tutti i dati attinenti all'autoveicolo per il quale viene chiesto il rilascio della nuova autorizzazione, allegando il relativo estratto cronologico, ovvero, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante la data di disponibilità del veicolo.

Le domande di cui al presente articolo devono essere sottoscritte, con firma autenticata, da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa stessa.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è tenuto a rilasciare, all'atto della presentazione della domanda, ricevuta della stessa e dei relativi allegati.

Art. 3.

Le autorizzazioni speciali per le quali viene presentata domanda di conversione, mantengono la loro validità fino alla avvenuta sostituzione con l'autorizzazione senza vincoli e limiti.

Le autorizzazioni speciali per le quali non sarà stata presentata domanda di conversione, mantengono la loro validità fino alla scadenza novennale prevista per ciascuna di esse.

Art. 4.

Ai fini della assegnazione alle imprese richiedenti le autorizzazioni di cui all'art. 1 saranno applicati i seguenti criteri:

a) attribuzione per gli anni 1983-84-85 della percentuale del 15% del contingente annuo delle autorizzazioni generiche;

b) attribuzione negli anni 1984-85 e 1986 delle autorizzazioni eventualmente residue del contingente di ciascun anno precedente da assegnare al termine del periodo quadrimestrale di scorrimento previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982;

c) attribuzione di autorizzazioni generiche in soprannumero al contingente annuo, per tutte le domande non accolte in applicazione dei criteri specificati ai punti *a*) e *b*), ripartite nei successivi tre anni a quello di presentazione della domanda.

Art. 5.

Per i trattori stradali per rimorchi e semirimorchi, l'autorizzazione di cui al presente decreto, viene rilasciata solo se il richiedente abbia il rimorchio o semirimorchio con le attrezzature tecniche di cui ai veicoli indicati nel precedente art. 1.

Art. 6.

I proprietari dei veicoli aventi attrezzatura permanente per il trasporto specifico non comprese nelle categorie previste dal citato decreto ministeriale, e non provvisti di autorizzazioni potranno concorrere ad ottenere nell'anno 1983, n. 250 autorizzazioni detratte dalla quota di cui al punto *a*) riservata sul contingente annuo, previo accertamento delle caratteristiche dell'attrezzatura permanente dei trasporti specifici per veicoli non più inclusi nell'elenco sopra detto.

I proprietari stessi potranno concorrere ad ottenere nell'anno 1984, n. 550 autorizzazioni in soprannumero al contingente annuo.

Art. 7.

Le autorizzazioni del contingente annuo, detratta sia la percentuale indicata al punto *a*) che il residuo di cui al primo comma dell'art. 4, saranno utilizzate esclusivamente per l'immissione in circolazione dei veicoli che non siano mai stati muniti di autorizzazioni speciali.

Art. 8.

Relativamente ai criteri da seguire per la precedenza nella assegnazione delle autorizzazioni di cui all'art. 1 verrà presa in considerazione quale data di riferimento quella di inizio dell'attività di autotrasporto di cose con il veicolo considerato del quale l'impresa richiedente abbia acquisito la disponibilità, nel senso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Nel caso di trattore stradale e semirimorchio si considera come data di anzianità quella meno recente di uno dei due elementi del complesso.

Roma, addì 28 febbraio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1575)

DECRETO 4 marzo 1983.

Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici nonché degli autoveicoli ad uso speciale allestiti con attrezzature a gru e simili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1982 e 11 novembre 1982, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio e n. 323 del 24 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 4 del proprio decreto 3 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, che recita: « Sui certificati di circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccedenti... (*omissis*) del medesimo testo unico », va rettificato come segue: « Sui certificati di circolazione delle macchine agricole ed operatrici nonché sulle carte di circolazione degli autoveicoli e loro rimorchi eccedenti... (*omissis*)... del medesimo testo unico ».

Art. 2.

Il punto 5 dell'allegato tecnico al proprio decreto 11 novembre 1982 è completato come segue: « Ricorrendo le medesime necessità, è ammessa deroga al punto 3.2 ».

Inoltre, il primo comma del punto 3.3 è completato come segue: « In valore assoluto, lo sbalzo anteriore non può eccedere il 65% del passo e quello posteriore il 75% del passo, fermo restando che la somma, in percento del passo, dei due sbalzi non deve eccedere il 125% ».

Roma, addì 4 marzo 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1576)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 1982.

Istituzione del servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle Telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 6 della convenzione postale universale stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981 n. 358, che prevede la possibilità dell'istituzione, previo comune accordo tra amministrazioni postali, di nuovi servizi non espressamente previsti dalla convenzione stessa;

Ritenuta la necessità di istituire un servizio di corriere accelerato nelle relazioni postali internazionali;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni istituisce un servizio accelerato di accettazione, trasmissione e recapito di corriere postale internazionale che viene denominato CAI-POST (Corriere accelerato internazionale postale).

Art. 2.

Le tariffe postali espresse in DTS, nonché i limiti di peso e dimensione relative al nuovo servizio sono quelle di cui all'allegata tabella *A*, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

La data di attivazione del servizio con i singoli Paesi interessati, nonché le modalità tecniche operative dello stesso, verranno comunicate all'utenza dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Il presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 301

TABELLA *A*

TARIFFE POSTALI DEL SERVIZIO CAI-POST E LIMITI DI PESO E DIMENSIONE

	Fino a kg 1	Oltre a kg 1 per ogni kg o frazione in più
Paesi dell'Europa e del Bacino Mediterraneo	DTS 15,50	DTS 2,50
Paesi dell'Africa (eccetto quelli del Bacino Mediterraneo)	DTS 27,00	DTS 8,00
Paesi dell'America del Nord	DTS 27,00	DTS 8,00
Paesi dell'America Centrale e del Sud	DTS 31,00	DTS 9,50
Paesi dell'Asia e dell'Oceania (eccetto quelli del Bacino Mediterraneo)	DTS 39,00	DTS 15,50

Peso massimo: kg 15

Dimensioni: Somma della lunghezza, larghezza e spessore cm. 90; dimensione maggiore cm. 60. Se a forma di rotolo la lunghezza più due volte il diametro non potrà superare cm. 104, senza che la dimensione maggiore oltrepassi cm. 90.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(1557)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1983.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, con sede in Bergamo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 27 ottobre 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 19, 29 e 38 dello statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 8, lettera *n*): operazioni bancarie d'ogni genere, con facoltà di richiedere ad altri monti di credito su pegno, a casse di risparmio e altre aziende di credito mutui, prestiti e affidamenti, sia allo scoperto, sia assistiti da garanzie anche reali e di compiere ogni operazione ammessa dalla legge e dallo statuto sociale con gli istituti medesimi e con l'amministrazione poste e telecomunicazioni.

Art. 19, commi primo e secondo. — I limiti, minimo e massimo, dei prestiti sono rispettivamente di L. 20.000 e L. 20.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 3.000.000 sino ad un massimo di L. 10.000.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del Presidente; per le sovvenzioni di importo superiore dovrà ottenersi l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 29, ultimo comma. — Le norme per lo svolgimento degli incanti sono stabilite nel regolamento dei servizi.

Art. 38, lettera *a*), comma secondo. — Le norme relative al servizio saranno stabilite nel regolamento dei servizi.

(1358)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1128.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo dell'archidiocesi di « Boiano-Campobasso ».

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi 27 febbraio 1982, relativo al mutamento del titolo dell'archidiocesi di « Boiano-Campobasso » in « Campobasso-Boiano ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1129.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia italiana sud delle suore del Divin Salvatore », in Monte San Giovanni Campano.

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia italiana sud delle suore del Divin Salvatore », in Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Sostituzione del commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale

Con decreto 18 febbraio 1983 del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il dott. Lorenzo Di Bacco è stato nominato commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale, in sostituzione del rinunciatario prof. dott. Gaetano Nicotra.

(1327)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1983, registro n. 1 Difesa, foglio n. 44, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Croce

Comune di Barge (Cuneo). — Fedele alle più belle tradizioni risorgimentali, il Comune di Barge fu centro propulsore della resistenza, pur consapevole dei rischi a cui si esponeva per le spietate rappresaglie naziste. In diciotto mesi di lotta partigiana, Barge ha dimostrato in un drammatico periodo della sua storia un grande attaccamento alla causa della libertà. — Barge, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 72, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Croce

Comune di Massa Lombarda (Ravenna). — Nel corso della guerra di liberazione il Comune di Massa Lombarda, confermando le radicate tradizioni risorgimentali che videro i suoi figli tra i primi su tutti i fronti patriottici, di esempio e stimolo, malgrado la ferocia nazi-fascista, con l'eroico contributo di tanti suoi figli, dovunque il dovere li chiamasse, fu degno protagonista dei destini civili e militari della Patria. — Massa Lombarda, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 108, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Ozella Ernesto, nato il 13 marzo 1909 a Torino. — Valoroso patriota ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza prodigandosi con energia per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Instancabile e indomito comandante di distaccamento, nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare molteplici e audaci azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. Esempio di coraggio, spirito d'iniziativa e dedizione al dovere. — Piemonte, 13 settembre 1943-25 aprile 1945.

Croci

Nazari Giuseppe, nato il 17 novembre 1924 a Roccabruna (Cuneo). — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Il 30 luglio 1944, in zona S. Damiano Macra, nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze nemiche, per impedire l'accerchiamento del proprio reparto le impegnava in un duro combattimento. Ferito gravemente al torace veniva caturato e, pur sottoposto a torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Appena libero, riprendeva il suo posto nella formazione partecipando ardimentosamente alla liberazione di Dronero. — S. Damiano Macra, 30 luglio 1944.

Quazza Giorgio, nato il 30 agosto 1924 a Mosso S. Maria (Vercelli). — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Il 10 settembre 1944, in località Stupinigi, alla testa di pochi uomini attaccava un posto di blocco nemico riuscendo, con audace azione a fuoco, a scompaginarne le file non senza aver inflitto all'avversario gravi perdite in uomini e in materiali. — Stupinigi, 10 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 241, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per ativitá partigiana:

Medaglia di bronzo

Matis Osvaldo, nato il 15 aprile 1923 a Collegno (Torino). — Giovane entusiasta, partecipava tra i primi alla lotta contro i nemici della Patria, distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e per ammirevole sprezzo del pericolo. Comandante di Distaccamento dotato di eccellente spirito d'iniziativa dimostrava la sua eccezionale perizia nell'azione di contrasto durante i duri rastrellamenti condotti dall'avversario in Valle S. Pietro ed in particolare nel corso dei furiosi combattimenti che portarono alla liberazione di Cisterna d'Asti. — Zona d'Asti, 15 aprile 1944-25 aprile 1945.

Croci

Malasoma Renato, nato il 15 maggio 1923 a Seravezza (Lucca). — Giovane partigiano dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerose azioni di guerra, evidenziando costantemente coraggio e sprezzo del pericolo. Il 24 luglio 1944, nel corso di un attacco contro il presidio nemico di Busca, incurante del pericolo e con slancio eccezionale accorreva in aiuto di un compagno gravemente ferito sottraendolo al micidiale fuoco avversario. — Busca, 24 luglio 1944.

Massone Pietro, nato il 25 giugno 1910 a Isola del Cantone (Genova). — Valoroso patriota partecipava fin dai primi giorni della Resistenza alla lotta contro l'oppressore dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Promosso commissario di battaglione, nel corso del duro ciclo operativo riusciva a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Piemonte, 1° febbraio 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti, il 4 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 243, sono state concesse le seguenti ricompense al valore militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rostagno Delio, nato il 30 gennaio 1923 a Sant'Ambrogio di Torino (Torino). — Valoroso patriota animato da profonda fede negli ideali di Libertà partecipava alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Il 18 aprile 1944, in zona S. Anna di Bernezzo, sorpreso unitamente ad altri partigiani, preponderanti forze nemiche in fase di rastrellamento, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad impegnarle in un duro e cruento combattimento consentendo infine ai compagni di ritirarsi su posizioni più favorevoli. Ferito, persisteva nell'impari lotta fino allo esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto a torture nulla rivelava che potesse nuocere al movimento clandestino. S. Anna di Bernezzo, 18 aprile 1944.

Croce

Rigoni Andrea, nato il 15 gennaio 1911 ad Asiago (Vicenza). — Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento, partecipava fin dai primi giorni alla lotta contro i nemici della Patria prodigandosi per la costituzione delle prime formazioni partigiane della zona e divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Instancabile e indomito comandante della sezione autonoma guastatori della Val Maira, durante dodici mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare e, nel contempo, a realizzare audaci azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Val Maira, maggio 1944-aprile 1945.

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi dell'8 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1415,800	1415,800	1416,10	1415,800	—	1408 —	1415,700	1415,800	1415,800	1415,80
Dollaro canadese .	1158,300	1158,300	1158 —	1158,300	—	1158 —	1157 —	1158,300	1158,300	1158,30
Marco germanico .	592,750	592,750	592,05	592,750	—	593,65	592,750	592,750	592,750	592,75
Fiorino olandese .	535,630	535,630	534 —	535,630	—	529 —	535,380	535,630	535,630	535,63
Franco belga.	30,113	30,113	30,10	30,113	—	29,50	30,133	30,113	30,113	30,10
Franco francese .	207,500	207,500	208,15	207,500	—	202 —	207,500	207,500	207,500	207,50
Lira sterlina .	2137,500	2137,500	2140 —	2137,500	—	2120 —	2137 —	2137,500	2137,500	2137,50
Lira irlandese .	1965 —	1965 —	1963 —	1965 —	—	—	1968 —	1965 —	1965 —	—
Corona danese .	165,070	165,070	165 —	165,070	—	163 —	165,150	165,070	165,070	165,07
Corona norvegese.	198,730	198,730	198,50	198,730	—	197 —	198,900	198,730	198,730	198,75
Corona svedese.	190,990	190,990	191 —	190,990	—	189 —	190,550	190,990	190,990	190,99
Franco svizzero.	693,340	693,340	692,50	693,340	—	689 —	692 —	693,340	693,340	693,35
Scellino austriaco.	84,352	84,352	84,38	84,352	—	83 —	84,275	84,352	84,352	84,35
Escudo portoghese .	14,870	14,870	15,03	14,870	—	15 —	15 —	14,870	14,870	14,87
Peseta spagnola .	10,826	10,826	10,79	10,826	—	10 —	10,821	10,826	10,826	10,82
Yen giapponese	5,990	5,990	5,97	5,990	—	5,90	5,974	5,990	5,990	5,99
E.C.U.	1345,950	1345,950	—	1345,950	—	—	1345,950	1345,950	1345,950	—

Media dei titoli dell'8 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,500
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,625
» 6 % » » 1970-85 .	86,150
» 6 % » » 1971-86 .	80,400
» 6 % » » 1972-87 .	74,850
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,400
» 10 % » » 1977-92 .	75,550
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,650
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,325
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,325
» » » » 1-11-1981/83 .	99,950
» » » » 1-12-1981/83 .	99,850
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,275
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,350
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,325
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,400
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,60
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,400
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,550
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,350
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,225
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,900
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	1001 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1415,750
Dollaro canadese	1157,650
Marco germanico	592,750
Fiorino olandese	535,505
Franco belga	30,123
Franco francese	207,500
Lira sterlina	2137,250
Lira irlandese	1966,500
Corona danese	165,110
Corona norvegese	198,815
Corona svedese	190,770
Franco svizzero	692,670
Scellino austriaco	84,313
Escudo portoghese	14,935
Peseta spagnola	10,823
Yen giapponese	5,982
E.C.U.	1345,950

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 9 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1427,050	1427,050	1427,15	1427,050	1419,50	1408,20	1426,950	1427,050	1427,050	1427,05
Dollaro canadese .	1164,100	1164,100	1167 —	1164,100	1158 —	1158,30	1163,700	1164,100	1164,100	1164,10
Marco germanico .	592,400	592,400	593,25	592,400	589,95	592 —	592,600	592,400	592,400	592,40
Fiorino olandese .	534,910	534,910	535,75	534,910	532,50	535 —	534,700	534,910	534,910	534,90
Franco belga.	30,048	30,048	30,10	30,048	29,70	30 —	30,055	30,048	30,048	30,05
Franco francese .	208,680	208,680	208,20	208,680	208 —	207 —	208,500	208,680	208,680	208,70
Lira sterlina .	2146,600	2146,600	2145,50	2146,600	2144 —	2137,25	2147,500	2146,600	2146,600	2146,60
Lira irlandese .	1964,800	1964,800	1963 —	1964,800	1963 —	—	1968 —	1964,800	1964,800	—
Corona danese .	164,400	164,400	166 —	164,400	164,35	165 —	164,330	164,400	164,400	164,40
Corona norvegese.	198,470	198,470	199,50	198,470	198,50	198 —	198,630	198,470	198,470	198,46
Corona svedese.	191 —	191 —	191,75	191 —	190,90	190 —	190,970	191 —	191 —	191 —
Franco svizzero.	693,920	693,920	694 —	693,920	693,05	692 —	692,800	693,920	693,920	693,20
Scellino austriaco.	84,308	84,308	84,38	84,308	84,25	84 —	84,275	84,308	84,308	84,30
Escudo portoghese .	15,100	15,100	15,03	15,100	15,20	14 —	15,200	15,100	15,100	15,10
Peseta spagnola .	10,831	10,831	10,87	10,831	10,83	10 —	10,828	10,831	10,831	10,83
Yen giapponese	6,004	6,004	6 —	6,004	6 —	5,98	6 —	6,004	6,004	6 —
E.C.U.	1347,200	1347,220	—	1347,220	—	—	1347,220	1347,220	1347,220	—

Media dei titoli del 9 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,675
» 5,50 % » » 1969-84 .	89 —
» 6 % » » 1970-85 .	85,950
» 6 % » » 1971-86 .	80,950
» 6 % » » 1972-87 .	75,125
» 9 % » » 1975-90 .	77,050
» 9 % » » 1976-91 .	72,400
» 10 % » » 1977-92 .	75,550
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,375
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,650
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,400
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	99,875
» » » » 1-12-1981/83 .	99,850
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,275
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,475
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,200
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,400
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,775
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,775
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,350
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,225
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,875
» » » 12 % 1-10-1984 .	94,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1427 —
Dollaro canadese	1163,900
Marco germanico	592,500
Fiorino olandese	534,805
Franco belga	30,051
Franco francese	208,590
Lira sterlina	2147,050
Lira irlandese	1966,400
Corona danese	164,365
Corona norvegese	198,550
Corona svedese	190,985
Franco svizzero	693,010
Scellino austriaco	84,291
Escudo portoghese	15,150
Peseta spagnola	10,829
Yen giapponese	6,002
E.C.U.	1347,220

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1427,30	1427,30	1427,45	1427,30	—	1420 —	1427,20	1427,30	1427,30	1427,30
Dollaro canadese .	1166,30	1166,30	1167 —	1166,30	—	1163 —	1165,70	1166,30	1166,30	1166,30
Marco germanico .	597,10	597,10	597,25	597,10	—	597 —	597,20	597,10	597,10	597,10
Fiorino olandese .	539,60	539,60	539 —	539,60	—	534 —	539,66	539,60	539,60	539,60
Franco belga.	30,35	30,35	30,30	30,35	—	30 —	30,344	30,35	30,35	30,35
Franco francese .	207,53	207,53	207,80	207,53	—	207 —	208,30	207,53	207,53	207,53
Lira sterlina .	2158,50	2158,50	2152,50	2158,50	—	2147 —	2161,40	2158,50	2158,50	2158,50
Lira irlandese .	1975,50	1975,50	1973 —	1975,50	—	—	1984 —	1975,50	1975,50	—
Corona danese .	165,38	165,38	166 —	165,38	—	164 —	165,69	165,38	165,38	165,38
Corona norvegese.	199,48	199,48	199,50	199,48	—	198 —	199,77	199,48	199,48	190,48
Corona svedese.	191,67	191,67	191,75	191,67	—	190 —	191,70	191,67	191,67	191,65
Franco svizzero.	696,01	696,01	696,30	696,01	—	693 —	695,70	696,01	696,01	696 —
Scellino austriaco.	85 —	85 —	84,90	85 —	—	84 —	85 —	85 —	85 —	85 —
Escudo portoghese .	15,10	15,10	15,03	15,10	—	15 —	15,20	15,10	15,10	15,10
Peseta spagnola . .	10,833	10,833	10,91	10,833	—	10 —	10,84	10,833	10,833	10,83
Yen giapponese	6,027	6,027	6,08	6,027	—	6 —	6,028	6,027	6,027	6,02
E.C.U.	1354,30	1354,30	—	1354,30	—	—	1354,30	1354,30	1354,30	—

Media dei titoli del 10 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,750
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,175
» 6 % » » 1970-85 .	86 —
» 6 % » » 1971-86 .	81,225
» 6 % » » 1972-87 .	75,325
» 9 % » » 1975-90 .	76,125
» 9 % » » 1976-91 .	72,500
» 10 % » » 1977-92 .	75,875
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	69,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,350
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,175
» » » » 1-11-1981/83 .	99,875
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,325
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,325
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,175
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 7-1982/84 . .	97,350
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,325
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,225
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,850
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1427,25
Dollaro canadese	1166 —
Marco germanico	597,15
Fiorino olandese	539,63
Franco belga	30,347
Franco francese	207,915
Lira sterlina	2159,95
Lira irlandese	1979,75
Corona danese	165,535
Corona norvegese	199,625
Corona svedese	191,685
Franco svizzero	695,855
Scellino austriaco	85 —
Escudo portoghese	15,15
Peseta spagnola	10,836
Yen giapponese	6,027
E.C.U.	1354,30

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 marzo 1983, n. 7.

Decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 e relativa legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27. Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione di cui al decreto-legge n. 429 convertito nella legge n. 516.

Alle intendenze di finanza;
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;
Ai centri di servizio di Roma e di Milano;

e, per conoscenza:

Alle direzioni generali;
Al servizio centrale degli ispettori tributari;
Al comando generale della guardia di finanza.

PREMESSA

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983 è stata pubblicata la legge 12 febbraio 1983, n. 27, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente, fra l'altro, il differimento dei termini per la definizione agevolata delle pendenze tributarie previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Con l'art. 1 del citato decreto-legge n. 916 sono stati prorogati al 15 marzo 1983 i termini inizialmente previsti al 30 novembre 1982 dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e già differiti al 15 dicembre 1982 dal decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878.

La citata legge n. 27, oltre a regolamentare le modalità di pagamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate dal 16 dicembre 1982, ha opportunamente integrato le norme contenute nel menzionato decreto-legge n. 429, colmando talvolta lacune che avevano posto problemi di interpretazione delle norme stesse, ed ha disciplinato altresì talune conseguenze contabili e fiscali in materia di redditi d'impresa derivanti dalle dichiarazioni integrative presentate ai fini dell'imposizione diretta.

Inoltre, nella stessa legge di conversione n. 27, è stata introdotta anche per i sostituti d'imposta la possibilità di beneficiare della difinizione agevolata delle proprie pendenze tributarie per i periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1974.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui alla legge n. 27 per gli aspetti che, essendo correlati alla richiamata prossima scadenza del 15 marzo 1983, si presentano di immediato interesse per i contribuenti, mentre per quanto riguarda la definizione agevolata delle pendenze dei sostituti d'imposta si prende riserva di successive istruzioni.

Capitolo I

AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

1) *Presentazione della dichiarazione integrativa da parte degli eredi.*

Come è noto, ai sensi del disposto dell'art. 7, primo comma, del decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 1982 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982), gli eredi delle persone fisiche decedute nel periodo dal 31 luglio al 30 novembre 1982 potevano presentare entro il 30 maggio 1983 la dichiarazione integrativa con riguardo alle imposte dovute dal dante causa.

L'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, introdotto dalla legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27, ha riformulato il secondo periodo del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, numero 429, ed ha aggiunto un periodo nel secondo comma del successivo art. 20 stabilendo, tra l'altro, che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono:

a) presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983;

b) effettuare i versamenti delle imposte che risultano dovute in base alla suddetta dichiarazione integrativa in ragione del 40% entro la detta data del 15 settembre 1983, e, per la differenza, in due rate uguali nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5%. Per gli eredi che hanno presentato la dichiarazione entro il 15 febbraio 1983, data di entrata in vigore della legge n. 27 in commento, restano ferme le modalità e i termini stabiliti nell'art. 7 del sopra citato decreto ministeriale del 28 settembre 1982.

Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate dagli eredi dei detti contribuenti non sono dovuti gli interessi previsti, in ragione del 23% annuo, dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 916, aggiunto dalla legge di conversione n. 27. Tali interessi sono infatti dovuti, secondo quanto sarà precisato in seguito, soltanto dai contribuenti che presentano le dichiarazioni integrative per i redditi propri nel periodo che va dal 16 febbraio al 15 marzo 1983.

Lo stesso art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 ha altresì aggiunto, nell'art. 15, primo comma, del decreto-legge n. 429, dopo il primo periodo, un altro periodo con il quale è stato precisato che gli eredi devono presentare la dichiarazione integrativa al centro di servizio di Roma o al centro di servizio di Milano a seconda che, a norma del decreto del Ministro delle finanze del 28

settembre 1982, l'ultimo domicilio fiscale del contribuente deceduto trovavasi nella circoscrizione dell'uno o dell'altro di tali centri di servizio.

2) *Casi di fusione e trasformazione.*

L'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916, nel sostituire il secondo periodo del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 429, ha espressamente disciplinato i casi di trasformazione di società ed ha regolamentato più dettagliatamente i casi di fusione di società.

Per quanto concerne i casi di fusione, fermo restando che le dichiarazioni integrative vanno presentate dalla società risultante dalla fusione stessa, è stato precisato che le singole società fuse o incorporate conservano una posizione autonoma, sia tra di esse che rispetto alla società risultante dalla fusione, ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi, con presentazione di distinte dichiarazioni integrative.

Relativamente ai casi di trasformazione è stato stabilito che:

a) nelle ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali o viceversa, si applicano le stesse disposizioni previste per i casi di fusione;

b) nelle ipotesi di trasformazione di una società di persone in un altro tipo di società di persone, ovvero di una società di capitali in un altro tipo di società di capitali, la società risultante dalla trasformazione deve invece presentare un'unica dichiarazione integrativa e per i periodi di imposta anteriori o posteriori alla trasformazione devono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili (ad esempio se per i periodi di imposta a partire da quello in corso alla data della trasformazione viene richiesta la definizione automatica ex art. 19/429, lo stesso tipo di definizione va chiesto anche per tutti i periodi di imposta anteriori a quello di trasformazione, suscettibili di tale definizione).

Lo stesso art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 ha inoltre integrato il disposto del primo comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 429, precisando che l'ufficio delle imposte dirette presso il quale deve essere presentata la dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto « dichiarante » al momento della presentazione della dichiarazione.

Quindi nei casi di fusione e di trasformazione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate e quelle relative ai periodi anteriori alla trasformazione nelle ipotesi di cui al precedente punto *a*) devono essere presentate all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione delle dette dichiarazioni integrative, il domicilio fiscale, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporazione e della società trasformata.

A completamento di quanto sopra esposto si fa rinvio alle istruzioni già fornite, in via interpretativa, relativamente ai casi di fusione e di trasformazione, al punto 1) della circolare n. 46, prot. 7/3886, dell'8 novembre 1982.

3) *Validità agli effetti della definizione agevolata delle pendenze tributarie delle dichiarazioni dei redditi originarie presentate ad ufficio incompetente.*

L'art. 32 del decreto-legge n. 429, nel settimo comma — introdotto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 — stabilisce che agli effetti dei precedenti articoli 14 e 19 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente.

Quindi nel caso in cui le originarie dichiarazioni dei redditi siano state presentate ad ufficio incompetente, le stesse per poter formare oggetto di integrazione in aumento è sufficiente che siano pervenute a detto ufficio incompetente entro le date del 31 luglio 1982 e del 13 luglio 1982 previste, rispettivamente, negli articoli 14, primo comma, e 19, nono comma.

In tal senso deve intendersi rettificato quanto affermato precedentemente al riguardo al punto 2), ultimo periodo, della circolare n. 41, prot. 7/3735, del 15 ottobre 1982.

4) *Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni integrative.*

L'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 916 ha, tra l'altro, prorogato al 15 marzo 1983 il termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, scadeva il 30 novembre 1982 e che era stato successivamente differito al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, convertito nella legge 28 gennaio 1983, numero 15.

Il successivo secondo comma dello stesso art. 1, — come sarà precisato in seguito — ha prorogato i termini entro i quali deve essere effettuato il versamento diretto delle imposte dovute da parte dei contribuenti che presentano le dichiarazioni integrative nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983.

L'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916, integrando l'articolo 15, primo comma, del decreto-legge n. 429, ha precisato che per individuare il Centro di servizio ovvero l'ufficio delle imposte competente a ricevere le dichiarazioni integrative, gli eredi del contribuente debbono aver riguardo al comune in cui il contribuente deceduto aveva l'ultimo domicilio fiscale, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono prendere in considerazione il domicilio fiscale del soggetto dichiarante.

Nel settimo comma, seconda parte, dell'art. 32 del decreto-legge n. 429, aggiunto dallo stesso art. 2-*bis* del decreto-legge 916, è stato poi stabilito che sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici (Centri di servizio o Ufficio delle imposte) territorialmente incompetenti.

A seguito dell'introduzione di tale disposizione devono ritenersi non più valide le istruzioni a suo tempo impartite al riguardo con la citata circolare n. 41 punto 3), ultima parte.

5) *Non riconoscibilità di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate.*

L'art. 15, secondo comma, terzo periodo, del decreto-legge n. 429, stabiliva che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenu-

te, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati. L'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916, ha integrato detto secondo comma dell'articolo 15/429 inserendovi una norma secondo la quale la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate.

Una analoga disposizione era già contenuta nel successivo art. 19 secondo comma, terzo periodo, secondo il quale, nel caso in cui è chiesta la definizione automatica delle imposte ai sensi dello stesso articolo, le detrazioni di imposta, così come le ritenute e i crediti di imposta, non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

Quindi è stato previsto in sostanza che, anche in caso di presentazione di dichiarazione integrativa che non comporti la definizione automatica delle imposte, non è possibile sottrarre dall'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa stessa detrazioni di imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non evidenziate nella dichiarazione originaria o nel modello 101 ovvero detrazioni maggiori di quelle originariamente dichiarate.

6) *Irrilevanza delle integrazioni contenute nelle dichiarazioni integrative per l'anno* 1981 *in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate per lo stesso anno.*

L'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 ha soppresso il secondo comma dell'art. 32 del decreto-legge n. 429, il quale disponeva che in sede di liquidazione delle dichiarazioni del redditi presentate per l'anno di imposta 1981 i competenti centri di servizio e gli uffici delle imposte dovevano tener conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti con le dichiarazioni integrative presentate per tale periodo di imposta.

Per effetto di detta soppressione, analogamente a quanto già previsto per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta anteriori al 1981, deve escludersi ogni influenza della dichiarazione integrativa sulla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1981.

In conformità a quanto sopra evidenziato devono intendersi rettificate le istruzioni già impartite al riguardo al punto 6), ultimi quattro periodi, della menzionata circolare numero 41 del 1982.

7) *Presentazione di ulteriori dichiarazioni integrative.*

Il primo comma dell'art. 32 del decreto-legge n. 429 stabilisce che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e che le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo. Lo stesso primo comma prevede che le definizioni intervenute sulla base delle dichiarazioni integrative possono essere modificate ovvero formare oggetto di contestazione soltanto per errore materiale o per violazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto n. 429.

Le predette norme regolano gli effetti derivanti dalle dichiarazioni integrative validamente presentate, ma non disciplinano esplicitamente il caso di presentazione di più dichiarazioni integrative da parte di uno stesso soggetto.

In assenza di un espresso divieto al riguardo è da riconoscersi la possibilità di presentare ulteriori dichiarazioni integrative purchè nelle stesse, relativamente ai periodi di imposta oggetto di modifiche, vengano dichiarati maggiori imponibili, maggiori imposte o minori perdite rispetto ai valori già indicati nelle dichiarazioni integrative precedentemente presentate. La modifica può avere per oggetto periodi di imposta non inclusi nella precedente dichiarazione ed anche, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, la variazione, per i periodi di imposta già inclusi, della modalità di integrazione.

Resta inteso che tale facoltà può essere esercitata entro e non oltre il 15 marzo 1983, data di scadenza di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi del decreto-legge n. 429, e che per ogni dichiarazione integrativa resta fermo il regime dei versamenti e degli interessi ad essa relativo, in dipendenza della data di presentazione e delle scelte fatte.

Capitolo II

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CON DEFINIZIONE AUTOMATICA NEI CASI IN CUI SIA STATO NOTIFICATO AVVISO DI ACCERTAMENTO.

8) *Mancata indicazione in dichiarazione originaria di uno o più redditi imponibili o dichiarazione originaria in perdita.*

L'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 ha aggiunto due periodi nel primo comma dell'art. 16 del decreto-legge n. 429. Con il primo periodo aggiunto è stato stabilito che se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o a più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte.

Il successivo periodo dispone che, se i soggetti passivi dell'IRPEG, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, hanno esposto una perdita nella dichiarazione originaria la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa viene indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.

Sono state in tal modo confermate le disposizioni già contenute nei primi due commi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 1982.

Si intendono quindi confermate le istruzioni già impartite al riguardo nei punti 13) e 15) della circolare numero 41.

9) *Divieto di effettuare accertamenti integrativi ex articolo* 43, *terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600.

Il nuovo sesto comma dell'art. 32 del decreto-legge n. 429, introdotto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 916 dispone, tra l'altro, che nell'ipotesi di dichiarazione in-

tegrativa estintiva della controversia ai sensi dell'articolo 16/429 ed in quella di dichiarazione integrativa senza estinzione della controversia ai sensi dell'articolo 17/429 resta preclusa all'ufficio delle imposte, relativamente agli stessi periodi di imposta per i quali siano state presentate dette dichiarazioni integrative, la possibilità di eseguire accertamenti integrativi ai sensi del terzo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Al riguardo restano valide le istruzioni a suo tempo impartite nei punti 8) e 14) della circolare n. 41 del 15 ottobre 1982.

Capitolo III

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CON DEFINIZIONE AUTOMATICA NEI CASI IN CUI NON SIA STATO NOTIFICATO AVVISO DI ACCERTAMENTO.

10) *Società di persone.*

Il testo dell'art. 19/429 è stato integrato dall'articolo 2-*bis*/916 mediante l'inserimento di un nuovo settimo comma, con il quale è stata riconosciuta anche alle società di persone la facoltà di richiedere la definizione automatica dell'imposta locale sui redditi dovuta per tutti i periodi per i quali non è stato notificato avviso di accertamento.

Detti soggetti di imposta possono esercitare la facoltà di cui al citato art. 19 aumentando del 25 per cento l'imposta lorda originariamente dichiarata o, in mancanza di detta imposta lorda, riconoscendo una maggiore imposta di L. 500.000 annue. Qualora abbiano omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, le società di persone possono definire la propria posizione tributaria impegnandosi in dichiarazione integrativa a versare l'importo annuo di L. 1.000.000.

Pertanto resta valido quanto detto in merito con circolare n. 41 del 25 ottobre 1982 (punto 16, lettera *b*), sulla base del disposto dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 settembre 1982.

11) *Divieto di effettuare accertamenti integrativi ex articolo* 43, *terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600.

Come già chiarito nel punto 16 della circolare n. 41, la definizione automatica ex art. 19/429 ha quale effetto principale quello di precludere all'ufficio delle imposte ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio per i periodi di imposta definiti in via automatica.

Il nuovo sesto comma dell'art. 32 del decreto-legge n. 429, inserito dall'art. 2-*bis*/916, ha previsto inoltre, quale ulteriore conseguenza della valida presentazione di dichiarazioni integrative comportanti la definizione automatica delle imposte ex art. 19/429, che il divieto di effettuare accertamenti integrativi ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 si estende anche ai periodi d'imposta relativamente ai quali non si è verificata la decadenza della azione accertatrice ma per i quali sono stati a suo tempo operati accertamenti divenuti definitivi anteriormente al 14 luglio 1982.

Capitolo IV

RETTIFICA DELLE SCRITTURE CONTABILI ED EFFETTI FISCALI RELATIVI AI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI ALL'ULTIMO DEFINIBILE IN VIA AGEVOLATA.

12) *Precedenti istruzioni.*

Nei paragrafi 11 e 12 della circolare n. 41 del 15 ottobre 1982, questo Ministero ha precisato gli effetti della dichiarazione integrativa analitica sui periodi di imposta successivi a quelli oggetto di integrazione e gli ulteriori effetti che la stessa dichiarazione può produrre sulle scritture contabili relative al primo periodo d'imposta successivo all'ultimo definibile in via agevolata.

Si era così colmato, in via interpretativa, un certo « vuoto » che si riscontrava nel testo del decreto-legge n. 429, così come modificato dalla legge di conversione n. 516, vuoto che derivava essenzialmente dal disposto del sesto comma dell'art. 15, evidentemente finalizzato a far conseguire, al contribuente che se ne fosse avvalso, dei particolari ma non specificati vantaggi, ulteriori rispetto a quelli acquisibili con altro tipo di integrazione.

Più precisamente, si ebbe a sottolineare come la rettifica di determinate poste attive o passive, operata in sede di dichiarazione integrativa con riferimento a periodi d'imposta pregressi, potesse generare conseguenze fiscali, civili e penali, sul periodo d'imposta in corso. Nel precedere ad alcune esemplificazioni, si accennava alla possibilità che il contribuente interessato potesse eseguire, in tali circostanze, delle variazioni contabili o extracontabili per evitare le cennate conseguenze. Si affermava, altresì, che la possibilità di operare dette variazioni era preclusa a tutti coloro che non avessero presentato dichiarazione integrativa analitica ai sensi del sesto comma dell'art. 15.

La legge n. 27 del 12 febbraio 1983 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, oltre ad esplicitare quanto in precedenza si doveva ritenere sottinteso, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina previgente, e pertanto si rende necessario riesaminare compiutamente tutta la materia onde consentire, ai contribuenti interessati, di conoscere esattamente quali sono gli eventuali ulteriori benefici conseguibili e gli adempimenti a cui i benefici stessi sono subordinati. In questo senso le presenti istruzioni si devono ritenere assorbenti delle precedenti emanate sull'argomento con la citata circolare numero 41.

13) *Effetti di regolarizzazione contabile e fiscale conseguenti alle dichiarazioni integrative.*

A) Dichiarazione integrativa semplice analitica.

Con riguardo alle diverse situazioni giuridico-tributarie createsi in dipendenza di una determinata modalità di integrazione adottata, viene esaminata l'ipotesi del soggetto che abbia presentato una dichiarazione integrativa « semplice » con l'indicazione analitica delle variazioni che si intendono apportate alla dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata.

Il periodo che è stato aggiunto al previgente testo del sesto comma dell'art. 15 impone di fare una preliminare distinzione tra due diverse ipotesi;

contribuente che abbia operato l'integrazione per tutti i periodi d'imposta pendenti non raggiunti da accertamento o rettifica d'ufficio;

contribuente che abbia operato l'integrazione solo per alcuni dei periodi d'imposta pendenti non raggiunti da accertamento o rettifica d'ufficio.

Nel primo caso, le nuove quantità ed i nuovi valori evidenziati nella dichiarazione integrativa si considerano riconosciuti ai fini della determinazione del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi a quello chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data, ovvero all'ultimo chiuso anteriormente alla data stessa se il relativo bilancio è approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 27 in commento.

Ciò significa che nell'eseguire l'analisi delle integrazioni operate, il soggetto interessato dovrà tener conto di tutte quelle variazioni che, non esaurendo i loro effetti fiscali nell'ambito del periodo d'imposta cui si riferiscono, vanno ad incidere sul risultato reddituale del periodo d'imposta successivo. Le singole integrazioni debbono pertanto essere congegnate in modo tale che ognuna di esse recepisca le eventuali variazioni provenienti dalle integrazioni apportate al periodo di imposta precedente e a sua volta consenta di proiettare gli ulteriori eventuali effetti fiscali sul periodo di imposta immediatamente successivo. Queste variazioni a catena terminano con l'ultimo periodo d'imposta integrato ma sono fiscalmente riconosciute anche per i periodi d'imposta successivi, sia che si manifestino come rettifiche contabili operate in sede di formazione di bilancio, sia che costituiscano variazioni extracontabili evidenziate nella dichiarazione dei redditi da presentare.

Nel secondo caso, poichè il contribuente non ha operato l'integrazione per tutti i periodi d'imposta pendenti non raggiunti da accertamento, non vi è la possibilità di seguire nel tempo le variazioni apportate alle poste attive o passive di un determinato bilancio o dichiarazione dei redditi, e pertanto la norma stabilisce espressamente che tali variazioni non producono effetti fiscali sui periodi d'imposta successivi che non siano stati oggetto di integrazione.

La *ratio* della disposizione va ricercata nel fatto che, se si presenta una dichiarazione integrativa nella quale si evidenziano nuovi componenti negativi di reddito provenienti dal periodo d'imposta precedente, nella stessa dichiarazione integrativa devono essere esposti anche nuovi o maggiori componenti positivi, in modo che il risultato reddituale sia in ogni caso superiore a quello originariamente dichiarato. Se invece si riconoscesse l'automatica efficacia fiscale dei nuovi componenti negativi di reddito provenienti dal periodo d'imposta precedente anche con riferimento ad un periodo d'imposta non coperto da dichiarazione integrativa, significherebbe ammettere per quest'ultimo un diritto a rimborso d'imposta, con la possibilità di facili spostamenti di reddito da un esercizio all'altro e conseguenti elusioni di tributo.

Se, peraltro, l'ufficio distrettuale delle imposte procede alla rettifica di un determinato periodo d'imposta che non è stato oggetto di dichiarazione integrativa, in tale sede deve tener conto degli eventuali nuovi componenti negativi di reddito che discendano dalle integrazioni analitiche apportate al periodo d'imposta precedente.

In conclusione, si può affermare che il periodo aggiunto al termine del sesto comma dell'art. 15 riconosce, alle condizioni sopra specificate, piena efficacia fiscale a tutte le variazioni reddituali operate con riferimento a determinati periodi d'imposta nei limiti in cui le stesse, alla luce del generale principio della competenza e delle ulteriori specifiche regole previste nel titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 598, possano ritenersi imputabili ai periodi d'imposta successivi all'ultimo definito in via agevolata.

Ciò premesso, si prendono ora in esame i quattro commi aggiunti dopo il settimo comma dell'art. 15.

L'ottavo comma dell'attuale testo consente ai soggetti che abbiano presentato dichiarazione integrativa analitica di « procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data ». La norma interessa i soggetti che, per disposizione del codice civile o di altra legge speciale, siano obbligati a redigere annualmente un bilancio o rendiconto.

Pertanto, se l'evasione fiscale posta in essere in un determinato periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa analitica si è estrinsecata in una omessa o irregolare scrittura contabile e quindi nella redazione di un bilancio o rendiconto con poste non rispondenti alla realtà, il soggetto interessato può procedere ad ogni effetto alle relative rettifiche.

I successivi tre commi disciplinano gli effetti fiscali che derivano dalle operazioni di regolarizzazione contabile relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data. Ovviamente tali operazioni potranno essere correttamente eseguite anche in relazione all'esercizio chiuso anteriormente a tale data se il relativo bilancio è approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 27 in commento.

Da un punto di vista civilistico dette operazioni sono intese ad eliminare le irregolarità od omissioni ancora presenti nelle scritture contabili a seguito di registrazioni eseguite irregolarmente od omesse nei precedenti periodi d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa. Per quanto riguarda gli effetti fiscali che ne derivano nei confronti dei soggetti che abbiano presentato dichiarazione integrativa analitica, si devono operare delle distinzioni tra quanto previsto dai diversi commi.

Il nono comma precisa, infatti, che la citata regolarizzazione può essere eseguita «eliminando le attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi» senza che da tali variazioni contabili scaturiscano componenti positivi o negativi di reddito fiscalmente rilevanti.

La norma deve essere posta in correlazione con quella, precedentemente esaminata, dell'ultima parte aggiunta nel sesto comma dell'art. 15 e ne deriva quanto segue:

a) come sopra precisato, se è stata presentata dichiarazione integrativa analitica per tutti i periodi d'imposta pendenti non raggiunti da accertamento, ai sensi del sesto comma dell'art. 15 le quantità e i valori

evidenziati possono spiegare effetti fiscali anche nel periodo d'imposta nel quale vengono operate le rettifiche contabili. Un vantaggio ulteriore scaturisce dal disposto del nono comma e consiste nella possibilità di operare rettifiche contabili per poste relative a periodi d'imposta definiti nei modi ordinari (esempio: 1974 e 1975 definiti per silenzio), ovvero per importi superiori o diversi da quelli evidenziati per i singoli periodi d'imposta inclusi nella dichiarazione integrativa: in quest'ultimo caso, peraltro, la eliminazione delle predette poste può fare emergere aspetti reddituali relativi al periodo d'imposta in cui tali poste furono iscritte in bilancio e legittimare quindi l'accertamento in rettifica della dichiarazione integrativa se tali aspetti non risultano dalla stessa assorbiti e purché, ovviamente, non ricorra la preclusione costituita dalla franchigia di cui all'art. 18;

b) se un soggetto ha presentato dichiarazione integrativa analitica solo per alcuni dei periodi d'imposta pendenti non raggiunti da accertamento, egli potrà operare le rettifiche contabili sopra specificate, anche se le irregolarità hanno avuto origine in periodi d'imposta non coperti dalla dichiarazione integrativa: in quest'ultima ipotesi, peraltro, l'eventuale eliminazione di passività inesistenti può fare emergere elementi che legittimano l'accertamento per detti periodi d'imposta nei quali è stata eseguita la registrazione irregolare.

Il nono comma in esame si fonda sul presupposto che le operazioni sopra descritte in genere esauriscono immediatamente i propri effetti ma, nel caso in cui venga operata una riduzione di un fondo di ammortamento o di accantonamento, l'operazione ha ripercussione sugli esercizi futuri. Sotto il profilo fiscale, peraltro, la disposizione stessa ha stabilito la indeducibilità delle quote di ammortamento o di accantonamento imputate nei futuri periodi d'imposta fino a concorrenza della riduzione operata (sempre che trattasi di importi riconosciuti in deduzione ai fini fiscali).

Si precisa, tuttavia, che qualora la riduzione del fondo di ammortamento o accantonamento sia stata operata, per il disposto del sesto comma dell'art. 15, sulla base e nella misura delle variazioni analitiche apportate ai precedenti periodi d'imposta, la predetta indeducibilità non opera e, conseguentemente, i futuri accantonamenti saranno fiscalmente rilevanti.

I commi decimo e undicesimo aggiunti nell'art. 15 non si applicano a coloro che abbiano presentato dichiarazione integrativa semplice analitica: di essi si dirà diffusamente nei paragrafi successivi.

B) Dichiarazione integrativa semplice e non analitica.

Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione integrativa semplice non analitica, senza cioè la specifica indicazione delle variazioni in aumento apportate al reddito d'impresa originariamente dichiarato, il contribuente interessato potrà procedere soltanto all'eliminazione di attività e/o passività secondo quanto previsto dal nono comma dell'art. 15.

Per quanto concerne gli effetti delle consentite operazioni di eliminazione di attività e passività si rinvia a quanto precisato nella lettera precedente, con riguardo anche alla legittimazione dell'accertamento in rettifica dei redditi dei periodi d'imposta in cui hanno trovato origine le poste contabili eliminate.

Nella fattispecie in esame, infatti, non trovano applicazione i commi sesto, ottavo, decimo e undicesimo dell'art. 15.

C) Dichiarazione integrativa automatica.

I soggetti che hanno prodotto dichiarazione integrativa con definizione «automatica» ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 429, possono avvalersi delle disposizioni dei commi nono, decimo e undicesimo dell'art. 15, e pertanto potranno effettuare le operazioni di rettifica contabile già illustrate nella precedente lettera *a*) nei limiti e con le conseguenze ivi specificati.

L'eliminazione di una attività provoca, direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale senza peraltro generare un onere fiscalmente deducibile; l'eliminazione totale o parziale di una passività provoca, invece, direttamente o indirettamente, un aumento del netto patrimoniale che non concorre alla formazione del reddito d'impresa. La rappresentazione contabile è libera dal punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, ecc.).

Il soggetto che ha prodotto dichiarazione integrativa automatica può iscrivere nel bilancio in cui effettua le operazioni di rettifica, attività in precedenza omesse e cioè beni, anche immateriali, nonché costi pluriennali non evidenziati nell'inventario.

Il decimo comma dell'art. 15 rende possibile questa operazione che, peraltro, non può essere contabilmente eseguita secondo una qualsiasi modalità: la contropartita della nuova attività iscritta deve essere accantonata per i quattro quinti in un apposito fondo del passivo in sospensione d'imposta e concorrerà alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui detto fondo sarà comunque utilizzato; il residuo venti per cento, invece, concorrerà alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio, sia che venga imputato al conto perdite e profitti, sia che venga iscritto nel passivo della situazione patrimoniale effettuando, in quest'ultimo caso, le opportune variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Se vengono eseguite nello stesso bilancio le operazioni contabili previste dal decimo comma, è necessario che qualunque sia la procedura contabile adottata risulti nel passivo del bilancio un apposito fondo almeno pari all'ottanta per cento delle nuove attività iscritte.

E' evidente che il disposto del decimo comma non si riferisce a coloro che abbiano presentato dichiarazione integrativa analitica, in quanto tali soggetti, per il combinato disposto del sesto e dell'ottavo comma dell'art. 15, possono iscrivere in bilancio attività in precedenza omesse sulla base delle quantità e dei valori che hanno formato oggetto di integrazione.

Per quanto concerne i valori ai quali devono essere iscritte le nuove attività, si applicano le regole previste dall'art. 2425 del codice civile; si precisa peraltro che, ai fini tributari, i valori stessi saranno assunti nei limiti in cui risultano compatibili con le regole del titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e ciò sia ai fini del calcolo del venti per cento concorrente alla determinazione del reddito d'impresa dell'esercizio, sia ai fini del riconoscimento dei componenti negativi di reddito a carico dell'esercizio stesso ed eventualmente dei successivi.

Più precisamente, per quanto riguarda gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili, detti beni devono essere iscritti al prezzo di costo quale risulta da idonea documentazione. Dovrebbe inoltre procedersi alla contemporanea iscrizione del relativo fondo di ammortamento nella misura corrispondente allo intervenuto deperimento o consumo del bene. L'ammontare del fondo iscritto rileva agli effetti fiscali: è peraltro da tener presente che si riterranno non più deducibili le quote di ammortamento relative ai precedenti periodi d'imposta, a partire dall'anno di acquisizione del bene e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1974, nella misura pari al cinquanta per cento di quella massima consentita dal relativo coefficiente previsto dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974 («Tabella dei coefficienti di ammortamento») e ciò in applicazione del disposto della seconda parte del quarto comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Ai fini della determinazione della quota del venti per cento tassabile e dell'ottanta per cento accantonabile i valori iscritti nell'attivo del bilancio dovranno essere considerati al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.

I beni valutabili ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 devono ritenersi iscritti per un importo pari al relativo prezzo di acquisto, quale risulta da idonea documentazione, ovvero, qualora si tratti di beni facenti parte di una categoria omogenea già inventariata, devono ritenersi iscritti per un importo pari al prodotto della loro quantità per il valore unitario medio quale emerge dalla valutazione effettuata delle quantità inventariate al termine del periodo d'imposta precedente.

Per quanto concerne le opere ed i servizi in corso di esecuzione, l'iscrizione in bilancio di attività omesse sarà fiscalmente rilevante quando nella valutazione eseguita al termine del periodo d'imposta precedente non si è tenuto conto di uno o più contratti, ovvero quando nell'ambito di un determinato contratto non sono state correttamente rilevate tutte le prestazioni eseguite: deve quindi trattarsi di una differenza quantitativa, che bisognerà far emergere dal confronto tra il nuovo prospetto da compilare ai sensi del quinto comma dell'art. 63 ed il precedente allegato alla dichiarazione originaria. Non sono invece fiscalmente rilevanti le iscrizioni di maggiori valori riferiti alle stesse prestazioni già precedentemente valutate.

Per l'iscrizione in bilancio di titoli azionari, obbligazionari e similari, si richiamano le disposizioni dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e, per quanto compatibile, si rinvia a quanto sopra chiarito in tema di rimanenze di magazzino.

Quando le operazioni di regolarizzazione concernono ratei e risconti del bilancio di chiusura relativo all'ultimo periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa con effetti automatici, troveranno applicazione, rispettivamente, il nono o il decimo comma, a seconda che si intenda eliminare dal periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione componenti negativi, ovvero si voglia far confluire in esso componenti positivi.

L'ultimo comma dell'art. 15 interessa solo i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata che, come specificato nel comma precedente, abbiano prodotto dichiarazioni integrative ai sensi degli articoli 16 e 19 del decreto-legge n. 429.

L'impresa minore che abbia presentato dichiarazione integrativa automatica ai sensi dell'art. 19 può compilare la dichiarazione dei redditi del 1982 aumentando il valore delle rimanenze iniziali rispetto a quello a suo tempo dichiarato con riferimento al 31 dicembre 1981. L'aumento può derivare sia da maggiori quantità che da maggiori valori unitari medi attribuiti, per ciascuna categoria omogenea, ai singoli beni. Se viene operata solo una variazione quantitativa, la valutazione dei nuovi beni dichiarati dovrà essere eseguita secondo quanto in precedenza precisato. Se invece si modificano anche, o solo, i valori, gli stessi potranno essere determinati nelle misure massime qui di seguito specificate:

per le merci e i prodotti destinati alla vendita il valore unitario di ciascun bene di ogni singola categoria omogenea non potrà superare il 70 per cento del suo prezzo di vendità (in quanto quest'ultimo rappresenta il valore normale di mercato dei suddetti beni) al 1° gennaio 1982;

per i beni destinati alla produzione il valore unitario di ciascun bene di ogni singola categoria omogenea non potrà superare il prezzo di acquisto corrente o il costo di produzione (questi due termini rappresentano il valore normale di mercato dei suddetti beni) al 1° gennaio 1982.

Le nuove quantità e/o i nuovi valori che concorrono a formare le rimanenze iniziali esposte nella dichiarazione dei redditi 1982 devono essere evidenziati in apposito prospetto, da allegare alla stessa dichiarazione, nel quale devono essere messe a confronto con le quantità e i valori delle rimanenze finali esposte nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta; resta sottinteso che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà dare analitica dimostrazione di come ha eseguito le valutazioni dell'intero ammontare delle predette rimanenze iniziali (dettaglio di tutte le quantità per i rispettivi valori).

Il venti per cento della differenza tra il nuovo ammontare delle rimanenze iniziali e l'ammontare delle rimanenze rilevate al 31 dicembre 1981 costituisce un componente positivo di reddito che deve essere evidenziato in uno dei seguenti modi:

nel mod. 740/G al rigo 2, lettera *e*);
nel mod. 750/B al rigo 3);
nel mod. 760/D al rigo 3).

Il contribuente avrà cura di specificare, con apposita annotazione da effettuare nei righi sopra indicati, che gli importi evidenziati sono stati determinati ai sensi dell'art. 15, undicesimo comma, del decreto-legge n. 429, secondo i conteggi che dovranno essere analiticamente esposti nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa.

Il residuo ottanta per cento concorrerà, in quote costanti, alla formazione del reddito d'impresa nei cinque periodi d'imposta successivi o, comunque, per la parte residua, nell'ultimo periodo d'imposta di attività imprenditoriale del soggetto.

Stante lo specifico riferimento fatto dalla norma all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, non possono essere eseguite variazioni in aumento degli importi relativi alle opere e servizi in corso di esecuzione, di cui all'art. 63 dello stesso decreto, risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 1981.

D) Dichiarazione integrativa con *definizione automatica* delle controversie pendenti.

I soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria che, avendo ricevuto avviso di accertamento per un determinato periodo d'imposta, abbiano estinto la relativa controversia presentando, per detto periodo, dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge n. 429, possono procedere a determinate operazioni di rettifica della situazione patrimoniale e del conto perdite e profitti relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data, ovvero all'ultimo chiuso anteriormente alla data stessa se il relativo bilancio è approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 27 in commento.

Più precisamente, secondo quanto previsto dall'ultimo comma aggiunto nel citato art. 16, i soggetti interessati potranno determinare gli effetti fiscali che rilevano ai fini della prossima dichiarazione dei redditi procedendo nel modo seguente, sempreché l'accertamento del reddito d'impresa sia stato eseguito in via analitica ai sensi del primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

preliminarmente deve essere determinata, in via proporzionale, la parte dell'imponibile definito ai fini dell'imposta personale, imputabile al reddito d'impresa. Il calcolo da eseguire si basa sul rapporto intercorrente tra più valori differenziali e precisamente tra le differenze di redditi dichiarati ed accertati e le differenze di redditi dichiarati e definiti in via agevolata. In sostanza, volendo eseguire il calcolo in via percentuale, si tratta di assumere la differenza tra reddito complessivo dichiarato e reddito complessivo accertato come uguale a cento e determinare quindi in che misura il reddito complessivo è da considerarsi automaticamente definito; la stessa percentuale va poi commisurata all'importo risultante dalla differenza tra reddito d'impresa dichiarato ed accertato.

Valgano le seguenti esemplificazioni:

Esempio 1 (persona fisica; dati relativi all'imponibile IRPEF):

	Dichiarato	Accertato	Definito	B-A	C-A
Fabbricati	100(a)	400(b)		300	x
Impresa	900(a)	1.600(b)		700	y
Reddito compl.	1.000(A)	2.000(B)	1.350	1.000	350

(B—A) : (C—A) = (b—a) : x
1.000 : 350 = 300 : x x = 105
1.000 : 350 = 700 : y y = 245
Reddito d'impresa definito (900 + 245) = 1.145

Esempio 2 (persona fisica; dati relativi all'imponibile IRPEF):

	Dichiarato	Accertato	Definito	B-A	C-A
Fabbricati	100(a)	400(b)		300	x
Impresa	—900(a)	300(b)		1.200	y
Redd. compl.	—800(A) (1)	700(B)	420(1)	1.500	1.220

(1) Il reddito complessivo dichiarato è pari a zero e pertanto il reddito definito corrisponde al 60% del reddito accertato.

(B—A) : (C—A) = (b—a) : x
1.500 : 1.220 = 300 : x x = 244
1.500 : 1.220 = 1.200 : y y = 976
Reddito d'impresa definito (—900 + 976) = 76

Si precisa che, nei casi in cui si applica il disposto della prima parte del secondo comma dell'art. 16, occorrerà procedere alla determinazione del reddito complessivo netto definito, ricavandolo dall'imposta personale minima dovuta;

successivamente si procederà, nell'ambito dell'avviso di accertamento, ad individuare quelle poste rettificative del reddito d'impresa che, per la loro natura, non esauriscono gli effetti fiscali nel periodo d'imposta oggetto dell'accertamento stesso ma ne producono di ulteriori a carico dei periodi d'imposta successivi. Si deve quindi calcolare la riduzione proporzionale delle poste accertate in relazione all'ammontare del reddito d'impresa definito ed evidenziare così l'ammontare delle variazioni conseguenziali che possono essere effettuate.

Riprendendo gli esempi sopra riportati, si procede nel modo seguente:

Esempio 1:

	Dichiarato	Accertato	Definito	B-A	C-A
Ricavi	10.000	10.500		500	x
Rimanenze finali .	2.000(a)	2.200(b)		200	y
meno: costi e spese	11.100	11.100			
Reddito d'impresa	900(A)	1.600(B)	1.145	700	245

La rettifica dei ricavi dichiarati esaurisce gli effetti fiscali nel periodo d'imposta nel quale è stata operata; la rettifica delle rimanenze finali ha effetti anche sui periodi d'imposta successivi nei limiti in cui deve ritenersi « definita » e cioè:

(B—A) : (C—A) = (b—a) : y
700 : 245 = 200 : y y = 70

Esempio 2:

	Dichiarato	Accertato	Definito	B-A	C-A
Ricavi	10.000	10.800		800	x
meno:					
costi e spese (1)	10.900(a)	10.500(b)		—400(2)	y
Reddito d'impr. . .	—900(A)	300(B)	76	1.200	976

(B—A) : (C—A) = (b—a) : y
1.200 : 976 = —400 : y y = —325

Costi e spese definiti: 10.900 — 325 = 10.575

(1) Si ipotizza che la rettifica di L. 400 riguardi costi di competenza di periodi d'imposta successivi e pertanto si deve stabilire per quale ammontare deve intendersi « definita ».
(2) 800 — (— 400) = 1.200.

*
* *

Tutti i calcoli sopra eseguiti illustrano, sul piano applicativo, il disposto del terzo comma dell'art. 16.

Si precisa che i soggetti titolari di solo reddito d'impresa eseguiranno esclusivamente i conteggi della seconda delle fasi illustrate, salvo che si tratti di impren-

ditori persone fisiche per i quali l'accertamento dell'ufficio abbia rettificato anche gli oneri deducibili a suo tempo dichiarati, nel qual caso occorre procedere alle due fasi di calcolo. E' opportuno sottolineare, inoltre, che in ogni caso non si potrà procedere alle rettifiche come sopra specificato se l'accertamento è stato effettuato in via sintetica a norma del quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 o in via induttiva ai sensi del secondo comma dell'art. 39 dello stesso decreto.

Occorre ora precisare in quali termini torni utile la regola del terzo comma dell'art. 16 in relazione al disposto dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 15.

Prendendo a base il periodo d'imposta accertato e definito in via automatica, si formulano le seguenti ipotesi:

se il periodo d'imposta successivo è già stato anche esso oggetto di accertamento dell'ufficio, definito ai sensi dell'art. 16 ovvero, non essendo stato oggetto di accertamento, è stato automaticamente definito ai sensi dell'art. 19, il terzo comma dell'art. 16 non trova applicazione;

se per il periodo d'imposta successivo viene presentata dichiarazione integrativa analitica ai sensi del sesto comma dell'art. 15 il soggetto potrà inserire in tale dichiarazione anche le variazioni reddituali derivanti dalle rettifiche del periodo d'imposta precedente nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 16;

se il periodo d'imposta successivo è quello seguente l'ultimo definibile in via agevolata (1982 per la quasi generalità dei casi), le rettifiche potranno essere effettuate sui bilanci nei limiti e con le condizioni evidenziati nei punti precedenti.

Per quanto concerne il disposto dell'ottavo comma dell'art. 15 si richiama quanto già detto in precedenza (v. punto 13, lettera *A*), decimo comma e successivi) precisando che, nelle scritture contabili relative al bilancio interessato alle variazioni, si potranno eseguire, nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 16, le rettifiche conseguenti alle dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta in cui hanno trovato origine le poste contabili rettificate.

Per quanto concerne il disposto del nono e del decimo comma dell'art. 15 si rinvia a quanto precedentemente detto in merito (v. punto 13, lettera *A*), dodicesimo comma e successivi).

Peraltro, la possibilità di iscrivere nuove attività ai sensi del decimo comma, costituisce ipotesi sussidiaria ed integrativa di quella prevista dal terzo comma dell'art. 16, nel senso che se è stata definita automaticamente la controversia pendente relativa all'ultimo periodo d'imposta suscettibile di dichiarazione integrativa (1981 per la quasi generalità dei casi), nell'esercizio successivo potranno essere iscritte nuove attività (maggiori quantità e/o maggiori valori) nei limiti di cui al citato terzo comma dell'art. 16 ed inoltre potranno essere iscritte ulteriori o diverse nuove attività (solo maggiori quantità) procedendo alla parziale acquisizione a reddito (venti per cento) e all'accantonamento residuale (ottanta per cento) di cui al decimo comma dell'art. 15.

Si osserva infine che, per quanto riguarda i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, torna applicabile il disposto dell'undicesimo comma dell'articolo 15 (v. punto 13, lettera *C*), quattordicesimo comma).

E) Dichiarazione integrativa senza definizione automatica delle controversie pendenti.

Per quanto concerne gli effetti della presentazione di dichiarazioni integrative semplici che non comportano definizione automatica delle controversie pendenti il secondo comma dell'art. 17 rinvia al disposto dei commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 15, e pertanto si richiamano le precisazioni in precedenza formulate in ordine a tali commi (v. punto 13, lettera *A*), secondo comma e successivi).

Nella fattispecie in esame è inoltre applicabile il nono comma dell'art. 15 e pertanto, avendo presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 17 anche per un solo periodo d'imposta, il soggetto interessato potrà procedere alla eliminazione delle attività e passività fittizie nei limiti e con le modalità sopra indicate, senza che si evidenzino componenti positivi e negativi di reddito fiscalmente rilevanti.

Non sono invece applicabili le regole del decimo e dell'undicesimo comma dell'art. 15, e perciò resta esclusa la possibilità di iscrivere nuove attività usufruendo del particolare trattamento tributario ivi previsto.

Capitolo V dichiarazioni

Riscossione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative. Proroga delle sospensioni delle iscrizioni provvisorie.

14) *Riscossione mediante versamento diretto.*

a) Versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982.

Il decreto-legge n. 916 e la relativa legge di conversione n. 27 non hanno apportato modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 20 del decreto-legge n. 429, nella parte che regola il versamento delle somme che risultano dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982.

Pertanto per i contribuenti che hanno presentate le dichiarazioni integrative entro il detto termine del 15 dicembre 1982 le scadenze dei versamenti restano le seguenti:

15 dicembre 1982, 28 febbraio e 30 giugno 1983 per i pagamenti in tre rate;

15 dicembre 1982, 28 febbraio, 30 giugno e 30 novembre 1983, 29 febbraio e 31 maggio 1984 per i pagamenti in sei rate.

b) Versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative presentate dal 16 dicembre 1982.

Le modalità e i termini per il versamento delle imposte che risultano dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate dal 16 dicembre 1982, al 15 marzo 1983 sono disciplinati nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 916, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 27.

Tale norma ha previsto che in caso di presentazione delle dichiarazioni integrative nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 febbraio 1983 il versamento delle imposte dovute in base alle dette dichiarazioni doveva essere effettuato in tre rate, senza aggiunta di interessi in ragione del quaranta per cento entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa e per la differenza in due rate, di uguale importo rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1983, ovvero doveva

essere effettuata in unica soluzione entro il 15 febbraio 1983 beneficiando in tale ipotesi della riduzione di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.

Nel caso in cui le dichiarazioni integrative sono presentate successivamente al 15 febbraio 1983 sull'importo delle imposte dovute va calcolato l'interesse nella misura del ventitre per cento annuo rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamenti previste per i soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative entro il 15 dicembre 1982. Ciò sia se trattasi di versamento in unica soluzione (previa riduzione di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute), sia in caso di versamento in tre rate: quaranta per cento entro il 15 marzo 1983; trenta per cento entro il 30 giugno 1983 e trenta per cento entro il 30 novembre 1983.

In proposito va tenuto presente che, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1983, l'importo delle imposte e dei relativi interessi dovuti si ottiene:

in caso di versamento in unica soluzione, moltiplicando l'importo delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione integrativa per il coefficiente 1,0046, che già comprende la riduzione del cinque per cento;

in caso di versamento in tre rate, moltiplicando l'intero importo delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione integrativa per il coefficiente 0,4230 relativamente alla prima rata che scade il 15 marzo 1983, per il coefficiente 0,3230 relativamente alla seconda rata che scade il 30 giugno 1983 e per il coefficiente 0,3288 relativamente alla terza rata che scade il 30 novembre 1983.

15) *Riscossione mediante iscrizione a ruolo.*

a) Termini e modalità per l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, comprese quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata.

L'art. 2-*bis* aggiunto nel decreto-legge n. 916 dalla relativa legge di conversione n. 27 ha, tra l'altro, apportato modifiche al primo comma dell'art. 20 del decreto-legge n. 429, disponendo che anche le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni integrative per i redditi soggetti a tassazione separata vanno corrisposte in base ad iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione da parte del Centro di servizio, come già previsto per le ordinarie imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazioni integrative presentate per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento.

Lo stesso art. 2-*bis* ha, altresì, modificato il terzo comma dell'art. 20/429, stabilendo che il termine entro il quale può procedersi all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in dipendenza delle dichiarazioni integrative decorre dal 1983, spostando di un anno la precedente decorrenza, e il termine stesso verrà quindi a scadere il 31 dicembre 1988.

Richiamando le disposizioni impartite con le circolari n. 41 (capitolo V, punto 20) e n. 46 (punto 9) rispettivamente del 15 ottobre ed 8 novembre 1982, e ricordando che il termine in argomento è un termine di decadenza si precisa che entro il 31 dicembre 1988 la iscrizione a ruolo deve essere attivata:

per le imposte dovute in base a dichiarazione integrativa, con o senza estinzione della controversia, riguardante periodi di imposta oggetto di accertamento. L'iscrizione, come precisato al punto 9 della citata circolare n. 46, va eseguita in ruoli suppletivi e, di conseguenza, il relativo carico tributario deve essere ripartito in due rate a norma dell'art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

per l'IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata. L'iscrizione dell'imposta risultante dalle dichiarazioni integrative va effettuata nei ruoli principali in base al disposto dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ripartendo il relativo carico in due rate;

per le imposte oggetto di autotassazione non versate o versate in misura insufficiente e per quelle maggiori risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative effettuata dall'ufficio. In queste ipotesi l'iscrizione delle imposte dovute, nonché dei relativi interessi e soprattasse, deve essere effettuata in ruoli speciali riscuotibili in unica soluzione.

Si fa inoltre presente che le imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria dovute in base a istanze di definizioni debbono essere iscritte in ruoli speciali riscuotibili in unica soluzione stante il richiamo al precedente art. 20 contenuto nell'art. 24 del decreto-legge n. 429 convertito nella legge n. 516.

b) Formazione dei ruoli.

Tutte le anzidette iscrizioni debbono essere effettuate in appositi ruoli (suppletivi, principali o speciali) sui quali deve essere apposta la dizione « RUOLO CONDONO 1982 ».

Conseguentemente gli esattori dovranno apporre sulle cartelle attualmente in uso la suddetta dizione « RUOLO CONDONO 1982 » ed in tali cartelle non potranno essere riportate imposte diverse da quelle derivanti dalle dichiarazioni integrative e istanze di definizione.

Per la individuazione dei carichi tributari iscritti a ruolo in base alle dichiarazioni integrative e istanze di definizione non si ritiene necessaria l'istituzione dei nuovi codici in quanto la sopra menzionata dizione, da apporsi sia sui ruoli che sulle cartelle esattoriali, consentirà di distinguere le somme iscritte a titolo di condono.

Tuttavia, per quanto riguarda l'IRPEG e l'ILOR dovute dalle persone giuridiche, poiché con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici 2130 e 3130, i codici stessi dovranno essere utilizzati, oltre che per il versamento diretto da parte dei contribuenti di detti tributi, anche in sede di iscrizione a ruolo. Per la eventuale iscrizione a ruolo di interessi e soprattasse relative ai tributi in questione resta invece fermo quanto sopra precisato in via generale circa l'utilizzazione dei codici normalmente in uso.

Circa le modalità di versamento, da parte degli agenti della riscossione, dei tributi e degli eventuali interessi riscossi tramite ruoli, si fa presente che, in attuazione del disposto dell'art. 34 del decreto-legge n. 429, i relativi importi dovranno affluire sul capitolo n. 1030, capo VI, appositamente istituito, con imputazione ai seguenti articoli:

art. 2, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

art. 4, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

art. 7, per l'imposta locale sui redditi;

art. 8, per gli interessi e le soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle imposte IRPEF, IRPEG ed ILOR;

art. 9, per le imposte sul patrimonio e sul reddito abolite per effetto della riforma tributaria.

16) *Proroga della sospensione della iscrizione provvisoria ai sensi dell'art.* 15 *del decreto del Presidente della Repubblica n.* 602.

L'art. 2-*bis* introdotto nel decreto-legge n. 916 dalla legge di conversione n. 27 ha modificato l'art. 32 del decreto-legge n. 429, eliminando, come già precisato, il secondo comma ed aggiungendovi altri commi.

A seguito di detta eliminazione l'originario quinto comma dell'art. 32, concernente la non effettuazione delle iscrizioni a ruolo provvisorio previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 429, è divenuto il quarto comma dell'articolo stesso.

In base a tale disposizione gli uffici delle imposte non hanno più incluso nei ruoli partite relative ad iscrizioni provvisorie. Per quanto concerne i ruoli da emettersi dopo il 15 marzo 1983, le iscrizioni provvisorie dovranno essere effettuate soltanto nei confronti di quei contribuenti che non abbiano presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione.

A tal fine gli uffici delle imposte possono assumere presso i centri di servizio e presso gli altri uffici delle imposte, le necessarie notizie circa la presentazione o meno delle dichiarazioni o istanze in parola.

Inoltre, in relazione al suddetto quarto comma, l'ultimo dei commi aggiunti all'art. 32 reca norme per la proroga della sospensione della riscossione, oltre il termine del 15 marzo 1983 fissato dall'art. 1 del decreto-legge n. 916, a favore dei contribuenti iscritti provvisoriamente nei ruoli resi esecutivi a partire dal 14 luglio 1982, che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione, prevedendo altresì le modalità ed i termini per la ripresa della riscossione nei riguardi dei contribuenti che invece non hanno richiesto la definizione delle pendenze tributarie ai sensi del decreto-legge n. 429.

Al riguardo, nel richiamare quanto già precisato con la circolare n. 49 del 3 dicembre 1982, si fa presente che la domanda di proroga della sospensione in carta libera deve essere presentata alla competente intendenza di finanza entro il 25 marzo 1983 con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione e della relativa ricevuta o altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di spedizione.

Come già chiarito con la circolare n. 49 le intendenze di finanza, tenuto conto della documentazione allegata alla istanza di sospensione, debbono emettere il relativo provvedimento di proroga fino alla comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva delle pendenze tributarie.

Per i contribuenti invece che, pur essendo stati iscritti in via provvisoria nei ruoli resi esecutivi a partire dal 14 luglio 1982 ed avendo quindi fruito della sospensione generalizzata concessa, per effetto dei vari provvedimenti di proroga, fino al 15 marzo 1983, non abbiano presentato dichiarazione integrativa o, pur avendola presentata, non avanzino domanda di proroga la riscossione dovrà essere ripresa, alla scadenza di aprile 1983, rispettando la ripartizione in rate preesistente alla data di inizio della sospensione.

Nel comma in parola viene altresì precisato che gli sgravi dei carichi iscritti a ruolo in via provvisoria debbono essere eseguiti, in quanto spettino, solo dopo che siano state completate le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione. Inoltre, qualora la liquidazione della dichiarazione integrativa non comporti la definizione automatica della pendenza tributaria, con la conseguenza che la contestazione prosegue per la differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione stessa, deve procedersi alla provvisoria iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 limitatamente al carico di imposta per il quale la contestazione prosegue.

Nell'ipotesi poi di contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione, abbiano effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, deve procedersi al conguaglio tra dette somme e quanto dovuto a seguito della liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze medesime.

Capitolo VI

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE RITENUTE RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE ANTERIORMENTE AL 14 LUGLIO 1982.

17) *Differimento dei termini per i pagamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al* 14 *luglio* 1982 (*art.* 23 *del decreto-legge n.* 429).

L'ultimo dei tre commi aggiunti dalla legge di conversione n. 27 nell'art. 1 del decreto-legge n. 916 stabilisce che i versamenti diretti previsti dall'art. 23, primo comma, del decreto-legge n. 429 possono essere eseguiti fino al 15 marzo 1983. Con tale disposizione viene in effetti riaperto il termine, già fissato al 30 settembre 1982, per poter fruire della non applicazione della soprattassa di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la conseguenza che possono beneficiare della sanatoria anche i contribuenti che abbiano effettuato detti versamenti nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1982 e il giorno 14 febbraio 1983 anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 27.

I versamenti devono essere eseguiti separatamente per ciascuna annualità o periodo di imposta e l'attestazione di pagamento rilasciata dall'esattore e dalla azienda di credito, ovvero la quietanza rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato (o la ricevuta se il versamento viene eseguito mediante conto corrente postale) deve essere inviata per raccomandata all'ufficio delle imposte o la centro di servizio al quale a suo tempo è stata presentata la dichiarazione cui inerisce il versamento, unitamente ad una comunicazione di accompagnamento. Al ricevimento della suddetta documentazione, i predetti uffici ne prenderanno nota nell'apposito registro di cui alla circolare n. 37 del 20 settembre 1982 e, quindi, non procederanno alla

iscrizione a ruolo della soprattassa per tardivo versamento, per la parte di imposta o di ritenuta oggetto del versamento integrativo.

Per quanto concerne, invece, gli interessi per ritardato versamento diretto, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal momento che nessuna disposizione agevolativa è prevista dal citato art. 23, è necessario che gli uffici procedano alla iscrizione a ruolo degli interessi stessi, sempre che non siano già stati versati dal contribuente insieme al tributo, nei casi in cui vi e la possibilità di effettuare il versamento diretto (solo per i versamenti in esattoria).

Per fruire del beneficio della non applicazione della soprattassa, i contribuenti debbono provvedere al pagamento delle imposte e delle ritenute non versate, rispettando le ordinarie modalità di versamento e, pertanto:

l'IRPEF e l'ILOR dovute dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, devono essere versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega bancaria;

l'IRPEG e l'ILOR dovute dalle società e dagli enti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono essere versate alla esattoria delle imposte competente secondo il domicilio fiscale posseduto al momento del versamento;

le ritenute alla fonte eseguite a norma degli articoli 23, 24, 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate alla competente esattoria delle imposte;

le ritenute alla fonte eseguite a mente degli articoli 26 e 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, nonché quelle sulle accettazioni bancarie, devono essere versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Il comma in esame si limita a prorogare il termine per il versamento diretto previsto dall'art. 23, ma non richiama espressamente il secondo e il terzo comma del medesimo articolo. Si ritiene tuttavia che, anche nel caso di iscrizione a ruolo effettuate nel periodo compreso tra la data (14 luglio 1982) di entrata in vigore del decreto-legge n. 429 ed il 15 marzo 1983, nuovo termine fissato per il versamento da parte dei contribuenti delle imposte e ritenute a suo tempo non corrisposte per autotassazione, possa trovare applicazione il disposto del terzo comma del predetto articolo 23.

Si ritiene, altresì, che in base a quanto stabilito dal secondo comma dello stesso art. 23 debba procedersi allo sgravio delle soprattasse di cui i contribuenti non abbiano effettuato il pagamento o al rimborso di quelle pagate a decorrere dal 14 luglio 1982 sempre che il relativo tributo venga corrisposto o mediante versamento diretto entro il 15 marzo 1983 ovvero mediante pagamento alle scadenze previste dal ruolo o da eventuale provvedimento dilatorio.

Al riguardo si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 37, del 20 settembre 1982, anche per quanto concerne la documentazione che deve essere presentata dagli esattori per fruire, ai sensi dell'art. 58 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, della dilazione dei versamenti relativa alle soprattasse iscritte a ruolo e non più dovute dai contribuenti a norma del sopracitato art. 23.

Si riassumono qui di seguito gli adempimenti, a carico degli esattori e degli uffici finanziari, indicati nella menzionata circolare n. 37:

da parte degli esattori:

invio di una comunicazione, alla competente intendenza di finanza, nella quale devono essere indicati la emissione del ruolo, il comune, il tipo di imposta, i contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'imposta, l'ammontare della soprattassa dovuta da ciascun contribuente;

invio, a corredo della predetta comunicazione, di fotocopia delle schede dei contribuenti che hanno corrisposto l'imposta, ovvero, per le esattorie meccanizzate, di un elaborato da cui risultino, per ciascun contribuente, i dati relativi al pagamento dell'imposta. In quest'ultimo caso nella suddetta comunicazione l'esattore dovrà attestare espressamente la veridicità dei dati esposti nell'elaborato;

da parte delle intendenze: emissione del provvedimento di dilazione dei versamenti e comunicazione al competente ufficio delle imposte degli elementi necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti di sgravio.

Capitolo VII

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE ABOLITE PER EFFETTO DELLA RIFORMA TRIBUTARIA.

18) *Controversie concernenti l'applicabilità del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.*

Per effetto dell'art. 2-*bis*/916 nel primo comma dell'art. 24/429 è stato specificato che le controversie ancora pendenti relative alle imposte dirette abolite a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria sono definibili sulla base di un reddito imponibile pari a due terzi « del maggior imponibile accertato dall'ufficio ».

Restano pertanto confermate le istruzioni già impartite al riguardo con la circolare n. 38, prot. 7/3414, del 5 ottobre 1982 e al punto 10 della già citata circolare n. 46.

Nello stesso primo comma del menzionato art. 24, è stato inoltre aggiunto un periodo, con il quale è stata prevista, quale ulteriore conseguenza della presentazione delle istanze di definizione, l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

19) *Controversie di cui al primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.*

Con l'art. 1 del decreto-legge n. 916 in commento, nel testo modificato dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27, è stata prevista la facoltà di definizione agevolata ex articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, delle controversie relative ai tributi soppressi per le quali, ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972 n. 636, non erano state presentate istanze di fissazione di udienza purché, per i relativi procedimenti, al 14 luglio 1982, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429:

a) non sia stata notificata ordinanza di estinzione;

b) se tale ordinanza è stata notificata, essa risulti validamente impugnata, ovvero i termini per l'impugnazione risultino pendenti al 14 luglio 1982.

Ai fini della presentazione delle istanze di definizione di cui al ricordato art. 24/429 occorre tenere presente la situazione processuale al 14 luglio 1982; eventuali ordinanze notificate dopo tale data, pertanto, non precludono la presentazione delle istanze di definizione.

Ovviamente, se il contribuente non presenta tempestiva e valida istanza di definizione, ai sensi dell'articolo 24/429 resta applicabile la disciplina dell'art. 44/636 concernente la estinzione dei processi tributari e le conseguenti iscrizioni a ruolo.

La proroga dei termini al 15 marzo 1983 stabilita dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 916, per la presentazione delle dichiarazioni integrative riguarda anche le istanze di definizione ex art. 24/429.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che l'istanza di definizione venga compilata e spedita agli uffici delle imposte competenti, osservando esattamente e puntualmente le regole e le modalità illustrate nella circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 onde evitare che essa sia considerata non valida ai fini delle norme agevolative contenute nell'art. 24. Ciò in quanto, al settimo comma dell'art. 32/429 nel testo integrato dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27, è stato espressamente previsto che sono considerate valide soltanto le dichiarazioni integrative presentate nei termini anche ad uffici territorialmente incompetenti, ma non anche le istanze di definizione di cui all'art. 24/429.

Va sottolineato che la presentazione di istanze di definizione delle controversie in discorso non comporta il rimborso delle somme pagate a titolo d'imposta, sovraimposta, addizionale, maggiorazione d'imposta, interesse, sopratassa, pena pecuniaria e di altra sanzione non penale, anteriormente al 15 febbraio 1982, data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1983, n. 27.

20) *Presentazione della istanza di definizione da parte degli eredi.*

L'art. 24 del decreto-legge n. 429 non disciplina espressamente le modalità di presentazione da parte degli eredi di contribuenti o di sostituti d'imposta dell'istanza di definizione delle controversie relative alle abolite imposte dirette dovute dai contribuenti e dai sostituti medesimi.

In tali ipotesi pertanto torna applicabile la disciplina generale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli anzidetti eredi delle persone decedute nel periodo che va dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare entro il 15 settembre 1983 istanza di definizione agevolata relativamente alle controversie riguardanti il loro dante causa.

Il Ministro: FORTE

(1601)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trentadue posti di consigliere di servizio sociale nell'amministrazione penitenziaria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, concernente l'ordinamento degli uffici e la istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio o in scienze politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, che alla tabella *B*, stabilisce un unico ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali da destinare nei centri di servizio sociale per detenuti adulti o negli uffici di servizio sociale per detenuti minorenni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1977 col quale, sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, sono stati stabiliti, tra l'altro, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione ed il passaggio nella unificata carriera direttiva di servizio sociale degli II.P.P.;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a 35 anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze dei Centri e degli Uffici di Servizio Sociale operanti nel territorio nazionale, l'Amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, n. 32 dei 54 posti disponibili nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di consigliere in prova, livello settimo (ex parametro 190), nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti, nove sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale.

Si prescinde dalla predetta anzianità nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di laurea, di cui al successivo art. 2, nonchè del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola, biennale o triennale, di servizio sociale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o dispensati da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale, con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito, della durata del corso e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi dicui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte ed in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale direttivo nel settore penitenziario.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica di servizio sociale;

2) diritto penale con particolare riguardo agli aspetti criminologici e sociologici.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto civile;

2) procedura penale;

3) diritto amministrativo;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

6) legislazione minorile con particolare riguardo all'organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

7) legislazione sociale.

La prova di attitudine professionale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, del giorno 4 maggio 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la predetta prova, nella sede e nel giorno sopra indicato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il tremine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece - in originale o in copia autentica - il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato, su carta bollata, da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso.

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla procura della Repubblica competente;

8) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla pretura competente.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

9) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova.

10) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo aventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

11) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli

assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 11) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 8);

6) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 9);

7) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

6) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 8);

7) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati consiglieri in prova (paragrafo 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 1° dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *febbraio* 1983
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 303

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti di consigliere in prova — livello VII (ex parametro 190) — nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . . sito in via . . . . n. . . nell'anno scolastico . . . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale della scuola di servizio sociale di . . . . sita in via . . . . ., conseguito in data . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . .;

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . . . (prov.) . . . . .. via . . . . . . n. . . (c.a.p.) . . . . n. tel. . . . .

Data . . . .

Firma (7)

. . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve eseguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e dalla qualifica rivestita dal candidato.

(1572)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda della Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernenti le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 21 Ministero difesa aeronautica, foglio n. 242, concernente l'inquadramento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare nelle rispettive categorie;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante delle sottonotate categorie della banda dell'Aeronautica militare, per gli strumenti ed i posti sottoindicati:

I Categoria «A»

1° clarinetto soprano sib. n. 1 (principale) . .	posti	1
1° saxofono soprano sib.	»	1
1° corno fa-sib.	»	1
1° flicorno tenore sib.	»	1

I Categoria «B»

2° clarinetto soprano sib. n. 1	posti	1
1° saxofono tenore sib.	»	1
1ª tromba sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)	»	1
1° trombone tenore	»	1
2° flicorno sopranino mib.	»	1

II Categoria «A»

1° clarinetto soprano sib. n. 6	posti	1
2° saxofono contralto mib.	»	1
3° corno fa-sib.	»	1
2ª tromba sib.	»	1
2° flicorno tenore sib.	»	1

II Categoria «B»

corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) . . .	posti	1
2° clarinetto piccolo lab. (con l'obbligo del clarinetto piccolo mib.)	»	1
1° clarinetto soprano sib. n. 7	»	1
1° clarinetto soprano sib. n. 8	»	1
2° clarinetto soprano sib. n. 3	»	1
1° saxofono basso sib.	»	1
2° trombone tenore	»	1
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	»	1

III Categoria «A»

2° clarinetto soprano sib. n. 6 . .	posti	1
2° clarinetto soprano sib. n. 8 . . .	»	1
1° clarinetto contralto mib. raddoppio .	»	1
clarinetto contrabbasso mib. . . .	»	1
2° saxofono tenore sib	»	1
flicorno basso grave mib.	»	1
trombone contrabasso	»	1

III Categoria «B»

3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese) . .	posti	1
1° clarinetto soprano sib. n. 11	»	1
1° clarinetto soprano sib. n. 12	»	1
2° clarinetto soprano sib. n. 9	»	1
2° clarinetto soprano sib. n. 10	»	1
2° clarinetto soprano sib. n. 12	»	1
3° clarinetto basso sib.	»	1
2° saxofono baritono mib.	»	1
3ª tromba sib.	»	1
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in sib. basso)	»	1
2° flicorno soprano sib. raddoppio	»	1
3° flicorno contralto mib.	»	1
3° flicorno basso sib. (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)	»	1

Art. 2.

Il concorso di cui sopra è indetto:

a) per la prima categoria «*A*» e la prima categoria «*B*», con nomina a sergente in ferma volontaria dell'Arma dell'aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti;

b) per la seconda categoria «*A*» e la seconda categoria «*B*», con nomina a 1° aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti;

c) per la terza categoria «*A*» e la terza categoria «*B*», con la nomina ad aviere scelto dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti.

I sergenti, 1° avieri ed avieri scelti, nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) contraggono la ferma iniziale di quattro anni.

I vincitori del concorso provenienti dai musicanti della banda dell'Aeronautica militare o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato e anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso:

1) i sottufficiali e militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare al concorso è necessario aver compiuto alla data del 31 dicembre 1983, il diciottesimo anno di età e non aver superato alla data stessa il trentesimo anno di età. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non appartengono alla banda dell'Aeronautica militare debbono inoltre:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale per il servizio militare incondizionato da sottufficiale nell'Aeronautica militare, comprendente anche l'idoneità al volo;

c) essere in possesso della licenza della scuola media inferiore o titolo di studio equipollente;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

f) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato;

g) non essere stati riformati alla visita di leva;

h) avere il consenso di chi esercita la patria podestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare (limitatamente ai giovani che alla data della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età).

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al previsto nulla osta delle competenti capitanerie di porto.

Art. 4.

Le domande dei candidati partecipanti al concorso, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta legale, dovranno essere inviate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - Viale dell'Università 4 - 00185 Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso per delitti non colposi; in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità da istituti di formazione delle forze armate o Corpi armati dello Stato;

di non essere stato riformato alla visita di leva;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

lo stato civile (celibe, ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole).

I candidati dovranno altresì precisare la categoria nella quale intendono concorrere e lo strumento per il quale intendono concorrere. E' consentito presentare domanda per l'ammissione a più di una categoria o per più di uno strumento.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita fisio-psico-attitudinale ed alle prove di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di corpo, qualora l'interessato trovisi in servizio militare, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che risultassero spedite dopo il termine stabilito.

I candidati minorenni, che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia, debbono allegare alla domanda atto di assenso dei genitori o di uno solo di essi nel caso di impedimento dell'altro genitore o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore.

Tale atto dovrà assere redatto dal sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato, sul modello conforme all'allegato n. 2, su carta legale.

I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva dovranno allegare il nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

I candidati saranno invitati a presentarsi, prima delle prove di esame, ad una visita fisio-psico-attitudinale collegiale, per l'accertamento della loro idoneità al servizio militare, presso i competenti organi dell'amministrazione militare.

Il giudizio della commissione fisio-psico-attitudinale è definitivo e contro di esso non è ammesso appello.

I candidati che non siano militari in servizio saranno convocati alla visita di cui sopra mediante documento di viaggio a cui sarà allegato lo scontrino per l'acquisto del biglietto di 2ª classe sulle ferrovie dello Stato a tariffa militare.

Per i militari in servizio i documenti di viaggio saranno rilasciati dall'autorità dalla quale dipendono.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita fisio-psico-attitudinale muniti di documento di identità personale.

I candidati che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora fisicamente idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa avente qualifica non superiore a consigliere, segretario senza diritto al voto.

Art. 7.

I candidati giudicati idonei alla visita psico-fisio-attitudinale saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) Per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento.

2) Per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda.

3) Per i concorrenti delle prime categorie:

a) armonizzazione per pianoforte di un brano di musica.

4) Per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli strumenti a percussione.

Gli aspiranti al posto di flicorno basso grave in fa potranno sostenere le prove d'esame anche con il flicorno contrabbasso in sib.

Le prove avranno luogo nella sede e nella data stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

La commissione formerà graduatorie distinte per ciascuna categoria e per ciascuno strumento, attribuendo a ciascun concorrente un punto da 1 a 20 per le prove di cui sopra.

E' giudicato idoneo il concorrente per le prime e le seconde categorie che raggiunga un punteggio non inferiore a 14.

E' giudicato idoneo il concorrente per le terze categorie che raggiunga un punteggio non inferiore a 12.

A parità di merito è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare. Si applicano inoltre le disposizioni di legge relative alle preferenze nei pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

I concorrenti verranno chiamati agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ed agli esami previsti presso le sedi stabilite dal Ministero, mediante lettera di convocazione valida quale documento di viaggio.

A tale lettera sarà allegato scontrino per il rilascio del biglietto ferroviario di andata e ritorno a tariffa militare, in seconda classe, con diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita fisio-psico-attitudinale o alle prove d'esame.

Ai candidati che non siano militari in servizio potrà essere concesso il vitto e l'alloggio presso un ente militare in relazione alla durata delle prove d'esame.

Per le spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione aeronautica, verrà indicato, nel documento di viaggio, l'ente militare al quale richiederne il rimborso.

Art. 9.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

4 certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

7) copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

I giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva perché appartenenti a classe che non ha concorso alla leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che hanno già concorso alla leva e non siano stati giudicati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero copia autenticata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autenticata di detto certificato. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

9) dichiarazione in carta semplice, da presentare anche se negativa, relativa ai servizi militari e civili, sia di ruolo che non di ruolo, resi in precedenza allo Stato, nonché ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano sottufficiali di carriera delle Forze armate o dei Corpi di polizia sono esentati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4). Essi però dovranno presentare una dichiarazione del comando dal quale dipendono comprovante il loro stato giuridico.

Per i documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Ai concorrenti residenti all'estero o che saranno chiamati in Italia per la visita psico-fisio-attitudinale e le prove di esame, verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede dell'ente presso cui dovranno effettuare la visita psico-fisio-attitudinale e le prove di esame.

Saranno a totale carico degli interessati i viaggi di andata e ritorno che eventualmente dovessero compiere fuori dai confini del territorio nazionale.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del precedente art. 9, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

Gli stessi concorrenti dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a sergente, 1° aviere o aviere scelto dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente bando.

I vincitori del concorso in più di una categoria o in più di uno strumento, dovranno dichiarare la categoria e lo strumento prescelti.

I concorrenti classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'avanzamento dei musicanti dell'Aeronautica militare ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda della Aeronautica militare è espresso dalle commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica ruolo specialisti.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalle vigenti disposizioni di legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il previsto periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I musicanti della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'amministrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1983
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 22

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 3ª Sezione concorso musicanti - Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . codice postale n. . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . chiedo l'ammissione al concorso per musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1983.

Desidero sostenere le prove per la categoria .
e per i seguenti strumenti

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne né di aver procedimenti penali in corso per delitti non colposi; in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato;

di non essere stato riformato alla visita di leva;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Faccio presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo

Allego i seguenti documenti (4).

. . . . il, ...

Firma
(Per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto (5) . . . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia e il numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) Indicare la propria posizione militare. Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della leva; se attualmente trovisi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma di appartenenza e la ferma compiuta.

I militari in servizio dovranno specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato (ferma di leva, volontaria, rafferma, servizio permanente, ecc.).

(4) I candidati minorenni dovranno allegare l'atto di assenso. I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno allegare nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

(5) Firma del segretario comunale o di un notaio o del comandante di corpo, se il candidato trovasi in servizio militare.

ALLEGATO 2

(Carta legale)

Atto di assenso

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata rilasciata dal sindaco)

Comune di . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . . . . del mese di . . . . . si è presentato (si sono presentati) davanti a me, sindaco del comune predetto il signor (i signori) (1) . . . . del minorenne (2) . . . . .

Il predetto (i predetti) . . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsente (acconsentono) l'arruolamento quale musicante nella banda dell'Aeronautica militare, per la ferma di anni 4.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto (gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto) con me il presente atto.

. . . . . . il, ...

Il dichiarante
. . . .

I dichiaranti
. . . .
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(1536)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1983, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo navigazioni normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84, (registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1983, registro n. 4 Difesa, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 febbraio 1983, n. 38;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso.

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1983, è prorogato all'11 aprile 1983.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

(1615)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Pisa.

Il rettore dell'Università degli studi di Pisa ha indetto pubblico concorso per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Facoltà lingue e letterature straniere:
Dottorato di ricerca in «Iberistica».

Durata: 3 anni.

Posti: n. 5.

Sedi convenzionate: Cagliari, Torino, Genova.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 43 - 56100 Pisa.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(1595)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della categoria di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato;

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto internazionale e legislazione comparata posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Istituto di Diritto internazionale e legislazione comparata - Piazzale Europa, 1, Trieste - secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 19 aprile 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (VI qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legal; il diploma di maturità professionale ai sensi della legale 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legale 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 maggio 1983, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 12 maggio 1983, ore 9, presso l'istituto di fisica, via Valerio, 2, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (VI qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto ed orto botanico . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto ed orto botanico, via A. Fleming n. 31, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 3 maggio 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1564)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale, delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (centro di microscopia elettronica) . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di anatomia comparata . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande per ciascun posto cui intenda concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . . posti 1

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . . . » 1

istituto di radiologia . . . . . . » 1

istituto di clinica dermatologica . . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande per ciascun posto cui intenda concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(1618)

Concorso a posti di bidello presso l'Università di Parma

Ad integrazione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983, alla pag. 1114, relativo al concorso per titoli, per la carriera ausiliaria dei bidelli presso l'Università di Parma si comunica che i posti messi a concorso sono trentasei.

(1565)

Aumento, da settantaquattro a centosei, del numero dei posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Firenze.

I posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie univeristarie presso l'Università di Firenze, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982, sono aumentati da settantaquattro a centosei unità.

(1566)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Milano e Venezia.

I rettori delle Università di Milano e Venezia, hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche:

Dottorato di ricerca in «Diritto Internazionale».

Durata: 3 anni.

Posti: n. 4.

Sedi convenzionate: Genova, Torino, Bergamo, Bologna, Modena, Parma, Pavia, Trieste, Padova, Verona.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Dottorato di ricerca in «Psichiatria e scienze relazionali».

Curricula: n. 3:

1) Basi neurobiologiche dei processi cognitivi e relazionali in condizioni normali e patologiche;
2) La vita affettivo-emotiva;
3) L'individuo ed il contesto sociale.

Titolo conseguibile:

Scienze neurologiche;
Scienze psichiatriche;
Scienze psicologiche.

Durata: 4 anni.

Posti: n. 3.

Sedi convenzionate: Pavia, Salerno.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA

Facoltà di lettere, lingue e letterature straniere:
Dottorato di ricerca in «Italianistica».

Curricula: n. 2:

1) Umanistico-rinascimentale;
2) Moderno.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 4.
Sedi convenzionate: Padova.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, ai rettori delle Università di: Milano - Ufficio scuole di specializzazione, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano; e di Venezia - Divisione segreterie, Dorso Duro 3246 - 30123 Venezia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1571)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Bologna.

Il rettore dell'Università degli studi di Bologna ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di Giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio:

Dottorato di ricerca in «Diritto del lavoro e relazioni industriali».

Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Ferrara, Modena, Parma, Pavia, Pisa, Torino, Trieste, Milano, Padova, Verona, Ancona.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Dottorato di ricerca in «Matematica».

Curricula: n. 5:

1) Algebra e geometria;
2) Analisi matematica;
3) Fisica matematica;
4) Analisi numerica;
5) Probabilità e statistica.

Durata: 4 anni.
Posti: n. 12.
Sedi convenzionate: Ferrara, Padova, Trento, Trieste, Udine.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda redatta in carta legale da lire 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al Rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni 33 - 40100 Bologna.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione dei bandi di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici della predetta Università.

(1570)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 43, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale - seminario di studi asiatici, piazza San Giovanni Maggiore n. 30, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 17 maggio 1983, ore 10.

(1567)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto Patologia generale, prima facoltà di medicina e chirurgia, via S. Andrea delle Dame n. 2, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;
seconda prova sperimentale: 19 aprile 1983, ore 9.

(1594)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, scuola speciale per archivisti e bibliotecari, gruppo di discipline n. 59, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, via Vicenza, 23, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, aula Paride Stefanini II clinica chirurgica, Policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto metallurgia, facoltà di ingegneria, via Eudossiana n. 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 7 aprile 1983, ore 10.

(1568)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 9.

(1569)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale degli infermi di Biella

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale degli infermi di Biella, a:

un posto di aiuto della divisione delle malattie del sistema nervoso;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale in Biella (Vercelli).

(128/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(126/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 68 del 10 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale «Torino 1/23»: Concorsi pubblici a trenta posti di medico, a dodici posti di collaboratore e a sessantacinque posti di archivista-dattilografo.

Ordine mauriziano di Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a venti posti di infermiere generico, ad un posto di centralinista e ad un posto di psicologo collaboratore.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di stalliere.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830700)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.